

Relazione sul Governo
Societario e gli Assetti
Proprietari di
UBI Banca Scpa
ai sensi dell'art. 123-bis TUF

Sito web: www.ubibanca.it

Esercizio di riferimento: **2012**

Data: **12 marzo 2013**

GLOSSARIO

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)

- a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)
- b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)
- c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)
- d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)
- e) Partecipazione azionaria dei dipendenti:
 - meccanismo di esercizio del diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)
- f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)
- g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)
- h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1)
- i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)
- l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2498 e ss. c.c.)

3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

4. CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

- 4.1 Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)
- 4.2 Composizione e ruolo (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)
- 4.3 Presidente del Consiglio di Sorveglianza

5. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

6. COMITATO NOMINE

7. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

8. REMUNERAZIONE E PIANI DI SUCCESSIONE

Indennità dei consiglieri in caso di dimissioni, licenziamenti o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)

9. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

10. COMITATO BILANCIO

11. COMITATO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

12. CONSIGLIO DI GESTIONE

- 12.1 Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)
- 12.2 Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)
- 12.3 Ruolo del Consiglio di Gestione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)
- 12.4 Organi delegati
- 12.5 Presidente del Consiglio di Gestione
- 12.6 Altri consiglieri esecutivi
- 12.7 Consiglieri indipendenti

13. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14. DIREZIONE GENERALE

15. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

- 15.1 Responsabile della Funzione di Internal Audit
- 15.2 Consigliere esecutivo incaricato del sistema di controllo interno
- 15.3 Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
- 15.4 Società di Revisione
- 15.5 Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

16. INTERESSI DEI CONSIGLIERI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

17. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

18. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

19. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

ALLEGATO A

TABELLE DI SINTESI

Tab. 1 Informazioni sugli assetti proprietari

Tab. 2 Struttura del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati

Tab. 3 Struttura del Consiglio di Gestione

ALLEGATO 1: Paragrafo sulle "principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria" ai sensi dell'art. 123 bis, comma 2, lett. b) TUF

ALLEGATO 2: Policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Glossario

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana Spa, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod.Civ. / C.C.: il codice civile.

Emittente: l'emittente valori mobiliari a cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Disciplina in materia di attività di rischio e conflitto di interessi nei confronti di soggetti collegati: Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 -; 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123 bis TUF.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

TUB: il Decreto Legislativo 385/1993 (Testo Unico Bancario).

1. Profilo dell'Emittente

La presente Relazione è finalizzata a fornire ai Soci ed al mercato un'analisi circa il sistema di corporate governance adottato da Unione di Banche Italiane Scpa (d'ora innanzi UBI Banca), sistema che tiene conto delle previsioni e dei principi contenuti:

- nella normativa in materia di emittenti quotati prevista dal Testo Unico della Finanza (d'ora innanzi TUF) e dai relativi regolamenti di attuazione adottati dalla Consob;
- nella normativa in materia bancaria – con particolare riferimento a quella specifica rivolta alle banche popolari – prevista dal Testo Unico Bancario (d'ora innanzi TUB);
- nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana Spa.

UBI Banca è una banca popolare avente natura di società cooperativa per azioni.

Come tale, UBI Banca è tenuta ad osservare le norme previste dal Codice Civile in tema di società cooperative – ad esclusione di quelle espressamente elencate nell'art. 150 bis del TUB – nonché quelle che disciplinano le società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina propria delle cooperative, come indicato all'art. 2519 del Codice Civile. Le peculiarità proprie della natura di società cooperativa sono espressamente declinate nella Relazione al bilancio di esercizio di UBI Banca Scpa, parte integrante della Relazione sulla gestione, che è stata redatta in ossequio all'art. 2545 C.C. e che enuncia quali sono stati i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

La natura giuridica di banca popolare si sostanzia nella circostanza che ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, nel Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (cosiddetto "Sviluppo Bis"), è stato inserito l'art. 23 quater che definisce alcune importanti modifiche al regime normativo delle banche popolari disciplinato dall'art. 30 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993).

La novità più importante riguarda l'innalzamento – dallo 0,50% all'1% del capitale sociale – del limite al possesso di azioni, diretto o indiretto, fatta salva la facoltà statutaria di prevedere una quota più contenuta, comunque non inferiore allo 0,50%.

Fanno eccezione al possesso della soglia massima dell'1% del capitale sociale gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

UBI Banca ha adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze di governance della Capogruppo UBI Banca ed al contempo più appropriato per rafforzare la tutela degli azionisti-soci, soprattutto per il tramite dell'attività del Consiglio di Sorveglianza, organo nominato direttamente dai Soci e rappresentante degli stessi.

La principale peculiarità del modello dualistico consiste nella distinzione tra:

- funzioni di supervisione strategica e controllo, attribuite al Consiglio di Sorveglianza, che assomma alcuni poteri che nel sistema tradizionale sono propri dell'Assemblea (approvazione del bilancio, nomina dei componenti dell'organo gestorio e determinazione dei relativi compensi), del Collegio Sindacale e assume funzioni di "alta amministrazione", in quanto chiamato a deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo nonché in ordine alle operazioni strategiche indicate nello Statuto (art. 46 Statuto Sociale – disponibile sul sito internet www.ubibanca.it alla sezione Corporate Governance - Documenti societari);
- funzione di gestione dell'impresa, attribuita al Consiglio di Gestione, che è competente, in via esclusiva, per il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione, in coerenza con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza (art. 37 Statuto).

Tale bipartizione consente di individuare i distinti momenti della vita gestionale dell'azienda e di affidarli ai suddetti organi societari che, nei rispettivi ruoli e responsabilità, determinano il funzionamento del governo societario più consono all'assetto della Banca e del Gruppo nell'ambito dell'unico disegno imprenditoriale, in continuo dialogo e collaborazione interfunzionale.


La Banca è quotata al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana Spa. In ragione di ciò, UBI Banca è altresì tenuta ad osservare le norme dettate per gli emittenti quotati dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione emanati dalla Consob.

UBI Banca è Capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, strutturato sulla base di un modello federale, polifunzionale e integrato con capogruppo popolare quotata, che esprime gli indirizzi strategici, svolge funzioni di coordinamento ed esercita il controllo su tutte le strutture e società dello stesso Gruppo.

UBI Banca, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, dovuta sia per il rispetto della specifica normativa dettata dall'Autorità di Vigilanza sia in ossequio alla disciplina civilistica, individua gli obiettivi strategici del Gruppo principalmente attraverso il piano industriale e il budget di Gruppo e – ferme restando l'autonomia statutaria ed operativa di ciascuna società appartenente allo stesso – definisce le linee di sviluppo strategico di ciascuna di esse, così che le stesse siano chiamate, da un lato, a prendere parte al conseguimento dei predetti obiettivi nell'ambito di un unico disegno imprenditoriale e, dall'altro lato, a beneficiare dei risultati complessivi dell'attività di indirizzo e coordinamento.

Nella realizzazione della propria missione imprenditoriale UBI Banca mantiene un forte orientamento alla responsabilità sociale, in coerenza con la natura di banca popolare fortemente radicata nelle comunità locali dei territori in cui opera. Questo orientamento è sostenuto dall'adozione di specifici strumenti come la Carta dei Valori, il Codice Etico e il Bilancio Sociale.

Di seguito si riporta un prospetto illustrante la composizione del gruppo UBI alla data del 31 dicembre 2012:



2. Informazioni sugli assetti proprietari (ex art. 123 bis, comma 1, TUF) alla data del 12 marzo 2013

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123 bis, comma 1, lett. a), TUF)

Il capitale sociale di UBI Banca Scpa è interamente composto da azioni ordinarie, negoziate al Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana ed al 31 dicembre 2012 ammontava ad Euro 2.254.367.512,5 diviso in n. 901.747.005 azioni del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna ed, alla stessa data, i Soci erano 83.690.

Il Consiglio di Gestione, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea e autorizzato dal Consiglio di Sorveglianza, ha deliberato:

- di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo complessivo di Euro 640.000.000, da offrire in opzione a coloro che risultavano essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione in proporzione al numero di azioni possedute;
- di aumentare il capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni per un controvalore complessivo massimo di Euro 640.000.000, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 256.000.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e da porre a servizio esclusivo della conversione.

Nel corso del mese di luglio 2009 è stata pertanto perfezionata l'emissione del prestito "UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" con l'emissione, il 10 luglio 2009, di n. 50.129.088 obbligazioni convertibili del valore nominale di 12,75 euro, aventi scadenza 4 anni (10 luglio 2013) e cedola fissa annua lorda del 5,75%, per un importo nominale complessivo di 639.145.872 euro, secondo il rapporto di 4 obbligazioni convertibili per ogni 51 azioni possedute, da liberarsi anche in più riprese mediante l'emissione di massime 255.658.348 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50.

Dal 20 luglio 2009 le obbligazioni convertibili sono negoziate sul mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana.

A far data dal 10 gennaio 2011 i possessori delle obbligazioni appartenenti al prestito "UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" hanno la facoltà di esercitare in qualunque momento - fatti salvi i casi di sospensione previsti dal regolamento del Prestito - il diritto di conversione delle Obbligazioni in azioni UBI Banca; non essendosi verificata alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento atte a determinare una variazione del rapporto di conversione fissato all'atto di emissione del Prestito, il Rapporto è pari attualmente a 1 azione ordinaria UBI per 1 Obbligazione, avuto al riguardo presente che le Obbligazioni sono caratterizzate da un valore nominale unitario pari a Euro 12,75 e da un tasso di remunerazione pari al 5,75% annuo lordo corrisposto in rate annuali.

Nel corso del 2012, a seguito di conversione di Obbligazioni UBI 2009/2013, sono intervenute le seguenti variazioni del capitale sociale:

- 4 luglio 2012: conversione di nominali Euro 3.111 Obbligazioni UBI 2009/2013 in n. 246 nuove azioni UBI Banca.

Nel corso del 2013, a seguito di conversione di Obbligazioni UBI 2009/2013, sono intervenute le seguenti variazioni del capitale sociale:

- 5 febbraio 2013: conversione di nominali Euro 204 Obbligazioni UBI 2009/2013 in n. 16 nuove azioni UBI Banca.

Il capitale sociale di UBI Banca Scpa, alla data della presente relazione, risulta pertanto pari a Euro 2.254.367.552,50 diviso in n. 901.747.021 azioni del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna.

Non vi sono in UBI Banca sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti che escludano l'esercizio diretto dei diritti di voto.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123 bis, comma 1, lett. b), TUF)

Non sussistono restrizioni al trasferimento dei titoli azionari, essendo le azioni trasferibili nei modi di legge (art. 15 Statuto Sociale).

Clausole di gradimento sono previste esclusivamente per l'ammissione allo status di Socio.

Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Gestione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso domanda scritta contenente, oltre all'indicazione delle azioni possedute, le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale. Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni.

Avute presenti le disposizioni di legge sulle banche popolari, ogni decisione sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio è adottata dal Consiglio di Gestione, anche alla luce dei criteri generali indicati dal Consiglio di Sorveglianza, avuto esclusivo riguardo agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua indipendenza ed autonomia, e al rispetto dello spirito della forma cooperativa ed è comunicata all'interessato. Al fine della valutazione di tali requisiti si terrà conto, tra l'altro, di eventuali pregressi rapporti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione con Società del Gruppo.

Trattandosi di banca popolare, sussiste il limite del possesso azionario secondo il disposto dell'art. 30 del Testo Unico Bancario e dell'art. 18 dello Statuto, che prevedono che nessuno può possedere un numero di azioni superiore a quello massimo consentito dalla legge, pari allo 1% del capitale sociale (limite non applicabile agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi).

Relativamente al limite della quota di possesso del capitale sociale delle banche popolari disposto dalla normativa vigente, la Banca, ai sensi dell'art. 30 del TUB, ha inviato ai soggetti interessati la comunicazione relativa alla violazione del divieto.

Ai sensi della normativa vigente il termine per l'adempimento del dovere di alienazione è differito al 31/12/2014 per i soggetti che al 31/12/2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123 bis, comma 1, lett. c,) TUF)

Alla data della presente Relazione, in base ad informazioni ricevute direttamente dal Gruppo, i seguenti soggetti risultano avere possessi superiori al 2%:

- Silchester International Investors LLP (5,001%)
- BlackRock Incorporated (indiretta - gestione del risparmio) (5,006%)
- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (2,230%)
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia (2,207%)
- Norges Bank (2,177%)

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123 bis, comma 1, lettera d), TUF)

Non esistono titoli che conferiscano diritti speciali di controllo su UBI Banca.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio del diritto di voto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera e), TUF)

Non esistono meccanismi di esercizio dei diritti di voto per quanto attiene la partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera f), TUF)

L'esercizio dei diritti amministrativi è subordinato innanzi tutto allo status di Socio, che si acquisisce, a seguito della delibera di ammissione da parte del Consiglio di Gestione, con l'iscrizione a Libro Soci.

Il rifiuto di ammissione a Socio, per chi fosse regolarmente intestatario di azioni della Società, produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 giorni decorrenti dall'iscrizione a libro Soci (art. 25 dello Statuto).

Il Socio, secondo il disposto dell'art. 30 del Testo Unico Bancario e dell'art. 26 dello Statuto, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

La partecipazione al patrimonio ed agli utili è proporzionata alle azioni possedute (art. 17 Statuto); tuttavia, in caso di mancata alienazione delle azioni eccedenti il limite al possesso azionario previsto dalla vigente normativa del capitale sociale decorso un anno dalla contestazione al detentore della violazione del divieto da parte della Banca, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca.

g) Accordi tra azionisti noti a UBI Banca ai sensi dell'art. 122 TUF (ex art. 123 bis, comma 1, lettera g) TUF)

UBI Banca ha ricevuto una comunicazione avente ad oggetto la costituzione, in data 28 maggio 2007, dell'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Banca Lombarda e Piemontese", con sede in Brescia. L'estratto delle principali clausole dello Statuto è stato pubblicato nella versione aggiornata sul quotidiano "Il Giornale" del 24 gennaio 2012.

Gli aderenti, pur non ritenendo l'Associazione qualificabile quale patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/98, hanno provveduto comunque all'assolvimento degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla normativa vigente in relazione ad alcune clausole dello Statuto, per quanto occorrer possa e alla luce della natura cogente di tale disposizione normativa nonché delle conseguenze previste in caso di mancato rispetto della medesima.

UBI Banca ha inoltre ricevuto in data 21 novembre 2011 una lettera avente ad oggetto "Comunicazione ex art. 20 c. 2 D.Lgs. 385/93 e ex art. 122 d.Lgs. 58/98" relativa alla costituzione in data 22 settembre 2011, dell'Associazione denominata "FuturoUBI", con sede in Milano. Nell'ambito di tale comunicazione l'Associazione ha dichiarato che "pur ritenendo le adesioni non qualificabili quale patto parasociale, ai sensi della disciplina in oggetto richiamata, ha provveduto all'assolvimento degli adempimenti pubblicitari, pubblicando sul sito www.futuroubi.it il proprio statuto".

Inoltre è stata comunicata:

- la costituzione in data 23 novembre 2007 dell'Associazione denominata "Amici di UBI Banca", con sede in Bergamo, segnalando l'assolvimento degli adempimenti pubblicitari;
- la costituzione in data 24 gennaio 2011 dell'Associazione denominata "Tradizione in UBI BANCA", con sede in Cuneo;
- con lettera del 19 giugno 2012 la costituzione dell'Associazione denominata "Amici della Banca Regionale Europea e del Gruppo UBI" con sede in Cuneo;
- la costituzione in data 29 ottobre 2012 dell'Associazione "Insieme per UBI Banca" con sede in Milano;
- con lettera del 27 febbraio 2013 la costituzione dell'"Associazione Soci UBI Centro-Sud" con sede in Roma;
- con lettera del 28 febbraio 2013 la costituzione dell'"Associazione Soci Lombardi UBI Banca" in sigla "ASSOLUBI" con sede in Brescia.

Sono altresì pervenute alla Banca comunicazioni da parte dell'"Associazione Azionisti UBI Banca" con sede in Bergamo.

Infine si è appresa: tramite comunicato stampa la costituzione in data 10 novembre 2011 della "Associazione dei cittadini e dipendenti soci di UBI Banca" con sede a Brescia.

h) Clausole di change of control (ex art. 123 bis, comma 1, lettera h) TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter TUF)

Il vigente patto parasociale sottoscritto tra UBI Banca e Prudential, concernente la joint venture in UBI Pramerica SGR Spa ("SGR"), prevede l'assegnazione alle parti di diritti di acquisto (opzioni call) al verificarsi di taluni eventi predeterminati.

In particolare, in caso di "change of control" di UBI Banca (intendendosi con tale espressione qualsivoglia operazione mediante la quale i) un soggetto acquista direttamente o indirettamente più del 30% del capitale con diritto di voto di UBI Banca; ii) UBI Banca realizza una fusione o altra operazione straordinaria con un'altra entità giuridica e pertanto UBI Banca cessa di esistere, o l'entità giuridica partecipante

all'operazione risulta detenere dopo l'operazione più del 30% del capitale con diritto di voto di UBI Banca; iii) la cessione, l'affitto, il trasferimento o altra operazione analoga mediante la quale UBI Banca trasferisce ad un'altra entità giuridica tutte o una parte sostanziale delle proprie attività), Prudential ha la facoltà di trasmettere a UBI Banca una comunicazione che consente a quest'ultima di esercitare un'opzione di acquisto sull'intera partecipazione detenuta da Prudential nella SGR.

In caso di mancato esercizio di tale opzione di acquisto, Prudential ha, alternativamente, la facoltà i) di acquistare l'intera partecipazione nella SGR detenuta dalle Società del Gruppo UBI Banca, o una partecipazione che consenta alla stessa di detenere il 65% del capitale della SGR; ii) di dare mandato ad una banca d'affari per la vendita ad un terzo dell'intero capitale della SGR.

È attualmente in essere un "Accordo di Opzioni Reciproche" tra UBI Banca e F & B Insurance Holdings S.A./N.V. ("F&B"), concernente la joint venture in UBI Assicurazioni Spa; tale accordo prevede, tra l'altro, il riconoscimento a favore di F&B di opzioni al verificarsi di alcuni eventi predeterminati tra i quali la Comunicazione del Cambio di Controllo di UBI Banca. In tal caso, a seguito di richiesta da parte di F&B, UBI Banca potrà esercitare l'opzione di Acquisto della partecipazione detenuta da F&B in UBI Assicurazioni. Qualora UBI Banca non esercitasse tale opzione, F&B avrà facoltà di acquistare la quota detenuta da UBI Banca in UBI Assicurazioni. Nel caso anche F&B non eserciti il diritto di acquisto le parti conferiranno mandato ad una primaria banca d'affari per la cessione congiunta dell'intero capitale di UBI Assicurazioni.

Lo statuto di UBI Banca non contempla previsioni con riferimento alle disposizioni ex art. 104, comma 1-ter TUF.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123 bis, comma 1, lettera m) TUF)

Alla data della presente Relazione, non sono in essere deleghe per aumentare il capitale sociale o per emettere obbligazioni convertibili.

Per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie, l'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2012 ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta all'acquisto, da porre in essere entro la data dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2364-bis n. 4 del codice civile in materia di distribuzione degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, di massime n. 500.000 azioni proprie da assegnare al Top Management del Gruppo nell'ambito del sistema incentivante di Gruppo per un controvalore complessivo massimo di Euro 1.750.000 ad un prezzo unitario non inferiore al valore nominale dell'azione e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione di acquisto.

In esecuzione della suddetta delibera assembleare, si è proceduto il 28 febbraio 2013 all'acquisto di complessive n. 500.000 azioni ordinarie UBI Banca.

Tali azioni sono state acquistate ad un prezzo medio pari a Euro 3,4911 per azione. Le operazioni di acquisto sono state effettuate sul mercato regolamentato in osservanza dei limiti indicati dall'autorizzazione assembleare e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, ivi incluse le norme di cui al Regolamento CE n. 2273/2003 e le prassi di mercato ammesse.

A seguito di detti acquisti UBI Banca detiene un totale di 1.700.000 azioni proprie pari a circa lo 0,19% del capitale sociale.

l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e seguenti c.c.)

L'emittente non è soggetto ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti C.C..

Per quanto concerne le eventuali ulteriori:

- informazioni richieste dall'art. 123 bis comma 1 lett. i) TUB, si rinvia alla Sezione della presente Relazione dedicata alla Remunerazione dei consiglieri;
- informazioni richieste dall'art. 123 bis comma 1 lett. l) TUB, si rinvia alla sezione della presente Relazione dedicata al Consiglio di Sorveglianza e all'Assemblea.

3. Compliance (ex art. 123 bis, comma 2, lettera a), TUF)

UBI Banca ha adottato il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (disponibile sul sito www.borsaitaliana.it), documento che si rivolge principalmente alle società quotate che hanno adottato il modello di governance tradizionale e che dispone che in caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico "gli articoli precedenti si applichino in quanto compatibili, adattando le singole previsioni al particolare sistema adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato perseguiti dal Codice e alla luce dei criteri applicativi previsti dal presente articolo".

La presente Relazione, che viene redatta ai sensi dell'art. 123 bis del D.Lgs. 58/1998, si pone altresì l'obiettivo di illustrare in dettaglio le modalità con cui il Codice stesso è stato applicato alla Banca, dando altresì conto dei principi che hanno trovato piena adesione e di quelli cui la Banca ha ritenuto di discostarsi anche solo in parte, secondo il noto principio del "comply or explain", anche per il necessario rispetto delle peculiarità proprie di società bancaria cooperativa che, come tale, deve attenersi ad una rigorosa osservanza della normativa prevista dal TUB e dalle conseguenti Istruzioni di Vigilanza dettate da Banca d'Italia.

L'emittente o sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di corporate governance dell'emittente.

Le Pratiche di governo societario sono dettagliate nei diversi paragrafi che compongono la presente relazione.

4. Consiglio di Sorveglianza

4.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123 bis, comma 1, lettera l), TUF)

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 membri eletti fra i soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 45 dello statuto sociale, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti.

I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis Cod. Civ..

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa. Almeno 15 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.

In particolare, almeno 3 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate. Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea procede sulla base di liste in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate:

- a) direttamente da almeno 500 Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione;
- b) dal Consiglio di Sorveglianza uscente, su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno 17 dei suoi componenti, comunque supportata, come precisato sub a), da almeno 500 Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.

Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun Socio può votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:

- a) nel caso di presentazione di più liste e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 membri del Consiglio di Sorveglianza;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata ai sensi della disciplina vigente alla lista di cui alla lettera a) è tratto, 1 membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista. Qualora tale lista abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla stessa saranno tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 2 membri del Consiglio di Sorveglianza, nelle persone del secondo e terzo nominativo elencati in detta lista. Qualora tale lista abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, saranno invece tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 4 membri nelle persone del secondo, terzo, quarto e quinto nominativo elencati in detta lista. Conseguentemente, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, rispettivamente, 20 ovvero 18 membri del Consiglio di Sorveglianza;
- c) qualora la lista di minoranza di cui alla lettera b) contenesse i nominativi di soli 2 candidati, il terzo consigliere, ed eventualmente il quarto ed il quinto in caso di conseguimento di almeno il 30% dei voti, saranno tratti dalla lista di maggioranza nelle persone non risultate già elette nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

Qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle due liste maggiormente votate in base all'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, non si considereranno eletti Consiglieri di Sorveglianza gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa. In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consenta il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, sempre procedendo secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare appartenenti al genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni dovranno essere tratti da ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tale caso, qualora la lista di minoranza di cui alla lettera c) non abbia rispettato le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, i candidati da nominare appartenenti al genere meno rappresentato saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria, tutti i 23 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista.

Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista che garantisca il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.

In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra, potendo comunque all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.

Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:

- nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dello Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;
- nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai Soci, gli ulteriori 2 ovvero 4 Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto almeno, a seconda del caso, il 15% ovvero il 30% dei voti espressi in Assemblea; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;
- nel caso in cui i due ovvero i quattro Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza siano già stati sostituiti, ai sensi del precedente comma, traendoli dalla lista di maggioranza o siano stati nominati con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.

4.2. Composizione e ruolo (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)

Le funzioni del Consiglio di Sorveglianza sono indicate all'art. 46 dello Statuto, in base al quale il Consiglio stesso:

- a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lett. b); determina, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lett. b), i compensi dei consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 32, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;
- b) delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;
- c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;
- d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ. e/o dell'art. 2420-ter Cod. Civ.;
- e) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- h) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art. 2364-bis Cod.Civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- i) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- l) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- m) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine alle operazioni strategiche di seguito indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria

per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) ove si tratti di operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo:

- (i) operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;
 - (ii) modifiche statutarie;
 - (iii) operazioni previste dall'art. 36, secondo comma, lett. b);
 - (iv) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;
 - (v) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, scorpori, nonché investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - (vi) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;
 - (vii) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti e/o del profilo dei partners ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;
- n) esprime con il voto favorevole di almeno 17 dei suoi componenti, il proprio parere non vincolante sulle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e Sindaco delle società controllate elencate all'art. 36, comma 2, lett. b) dello Statuto sociale (Banca Popolare Commercio e Industria Spa, Banca Popolare di Bergamo Spa, Banca Popolare di Ancona Spa, Banca Carime Spa, Centrobanca Spa, Banco di Brescia Spa e Banca Regionale Europea Spa);
- o) determina, tenuto anche conto delle proposte del Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo;
- p) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;
- q) formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni; esprime il proprio parere in ordine alla nomina e revoca, da parte del Consiglio di Gestione, del responsabile della funzione di controllo interno e del responsabile della funzione di conformità;
- r) approva e verifica periodicamente l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, determinato dal Consiglio di Gestione;
- s) approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;
- t) approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- u) su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell'art. 47 comma II, lett. h) dello statuto sociale, delibera in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- v) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis Cod.Civ.;
- z) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 Cod. Civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

L'Assemblea dei soci di UBI Banca scpa tenutasi il 24 aprile 2010 ha nominato per gli esercizi 2010-2011-2012 il Consiglio di Sorveglianza, procedendo alla nomina dell'avv. Corrado Faissola quale Presidente e dell'avv. Giuseppe Calvi quale Vice Presidente Vicario.

Il Consiglio di Sorveglianza nella medesima data ha proceduto quindi alla nomina del dr. Alberto Folonari e del signor Mario Mazzoleni quali Vice Presidenti.

L'Assemblea ha proceduto alla nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente e del Vice Presidente Vicario come sopra indicati, sulla base di due liste regolarmente presentate, con le modalità di cui all'articolo 45 dello Statuto Sociale:

- Lista depositata in data 6 aprile 2010 dal Consiglio di Sorveglianza. Tale lista ha avuto il supporto di n. 691 soci rappresentanti n. 24.549.355 azioni pari al 3,84% del capitale sociale di UBI Banca Scpa e contemplava le seguenti candidature:

- 1) Corrado Faissola - Presidente
- 2) Giuseppe Calvi - Vice Presidente Vicario
- 3) Battista Albertani
- 4) Enio Fontana
- 5) Giovanni Bazoli
- 6) Carlo Garavaglia
- 7) Luigi Bellini
- 8) Alfredo Gusmini
- 9) Mario Cattaneo
- 10) Italo Lucchini
- 11) Silvia Fidanza

- 12) Mario Mazzoleni
- 13) Alberto Folonari
- 14) Toti S. Musumeci
- 15) Pietro Gussalli Beretta
- 16) Sergio Orlandi
- 17) Giuseppe Lucchini
- 18) Alessandro Pedersoli
- 19) Federico Manzoni
- 20) Giorgio Perolari
- 21) Sergio Pivato
- 22) Roberto Sestini
- 23) Paolo Ferro Luzzi

- Lista denominata "1000 Miglia" depositata in data 8 aprile 2010 dal signor Giuseppe Zannoni. Tale lista ha avuto il supporto di n. 6 soci rappresentanti n. 3.197.847 azioni pari al 0,5003% del capitale sociale di UBI Banca Scpa e contemplava le seguenti candidature:

- 1) Giuseppe Zannoni - Presidente
- 2) Silvana Dall'Orto - Vice Presidente Vicario

In Assemblea:

- i voti espressi a favore della Lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza sono stati n. 1.860 ;
- i voti espressi a favore della Lista 1000 Miglia sono stati n. 279.

La percentuale dei voti espressi a favore della Lista 1000 Miglia è stata inferiore al 15% dei voti espressi in Assemblea.

Con effetti dal 29 marzo u.s. il prof. avv. Giovanni Bazoli e l'avv. Alessandro Pedersoli hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Sorveglianza. Le dimissioni sono da porsi in relazione a quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 214/2011 "Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari".

L'Assemblea dei Soci di UBI Banca nella riunione del 28 aprile 2012 ha proceduto alla nomina quali Consiglieri di Sorveglianza, in sostituzione dei Consiglieri dimissionari, i Signori:

- Minelli prof. Enrico
- Santus Notaio Armando

In Assemblea sono stati espressi i seguenti voti:

Minelli Enrico n. 2.711
Santus Armando n. 2.725.

In data 20 dicembre 2012 è scomparso l'avv. Corrado Faissola, Presidente del Consiglio di Sorveglianza. In merito, il Consiglio di Sorveglianza all'unanimità ha deliberato di rinviare la ricostituzione del Consiglio stesso all'annuale Assemblea Ordinaria da tenersi entro il mese di aprile 2013, in occasione della quale il Consiglio di Sorveglianza giunge a scadenza; delibera assunta dopo aver condotto un'approfondita valutazione in ordine al regolare svolgimento dell'attività del Consiglio che viene diretta e coordinata dal Vice Presidente Vicario, al quale di conseguenza fanno capo le competenze e le attribuzioni del Presidente, e non risulta pregiudicata dalla temporanea riduzione del numero dei componenti, nonché in ragione del ristretto arco temporale disponibile per la convocazione di una specifica assemblea.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di Sorveglianza risulta composto come segue:

Calvi Giuseppe	Vice Presidente Vicario
Folonari Alberto	Vice Presidente
Mazzoleni Mario	Vice Presidente
Albertani Battista	Consigliere
Bellini Luigi	Consigliere
Cattaneo Mario	Consigliere
Fidanza Silvia	Consigliere
Fontana Enio	Consigliere
Garavaglia Carlo	Consigliere
Gusmini Alfredo	Consigliere
Gussalli Beretta Pietro	Consigliere
Lucchini Giuseppe	Consigliere
Lucchini Italo	Consigliere
Manzoni Federico	Consigliere
Minelli Enrico	Consigliere
Musumeci Toti S.	Consigliere
Orlandi Sergio	Consigliere
Perolari Giorgio	Consigliere
Pivato Sergio	Consigliere
Santus Armando	Consigliere
Sestini Roberto	Consigliere
Zannoni Giuseppe	Consigliere

Sono disponibili sul sito di UBI Banca i curricula dei membri del Consiglio di Sorveglianza.

Gli attuali Consiglieri di Sorveglianza concluderanno il proprio mandato con l'Assemblea 2013; quest'ultima sarà pertanto chiamata alla nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2013/2015.

Un apposito Regolamento disciplina le regole di funzionamento del Consiglio di Sorveglianza con particolare riferimento a:

- calendario delle riunioni
- formazione dell'ordine del giorno e convocazione
- preventiva trasmissione ai componenti del Consiglio di Sorveglianza del materiale relativo agli argomenti posti all'ordine del giorno
- documentazione e verbalizzazione del processo decisionale
- comunicazioni delle determinazioni assunte
- comitati istituiti all'interno del Consiglio di Sorveglianza.

Nel medesimo Regolamento viene dedicata una specifica sezione ai flussi informativi.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano. Il Consiglio di Sorveglianza è validamente costituito con la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. È prevista una maggioranza qualificata (voto favorevole di almeno 17 Consiglieri) per la modifica del Regolamento del Comitato Nomine, per le proposte di modifica dello Statuto sociale, per le deliberazioni riguardanti proposte di cui all'art. 36, secondo comma, lett. b) dello statuto e per le altre materie in relazione alle quali lo Statuto prevede maggioranze qualificate.

L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.

Al fine di agevolare la partecipazione alle sedute consiliari, lo Statuto prevede la partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza.

Nel corso dell'esercizio 2012 il Consiglio di Sorveglianza si è riunito 16 volte e la durata media delle riunioni è stata di 4 ore.

Si segnala inoltre che il Consiglio di Sorveglianza ha pianificato per il 2013 le proprie riunioni fino all'Assemblea e ha fissato le riunioni relative all'esame dei dati economici-finanziari di periodo, prevedendo lo svolgimento di n. 11 riunioni, di cui n. 4 già tenutesi.

Il Comitato per il Controllo Interno ha avuto costanti incontri con la società incaricata della revisione Deloitte & Touche Spa, relazionando in merito il Consiglio di Sorveglianza.

Per quanto concerne gli ulteriori incarichi conferiti a Deloitte & Touche e alle società facenti parte della relativa rete, si rinvia alla specifica informativa riportata nella Relazione del Consiglio di Sorveglianza all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Sorveglianza, dopo la propria nomina e nel continuo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ha effettuato con esito positivo, la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza in capo a tutti i propri componenti.

In particolare anche in considerazione delle peculiarità che caratterizzano il Consiglio di Sorveglianza nell'ambito del modello dualistico, tutti i Consiglieri di Sorveglianza risultano indipendenti con riferimento altresì ai requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha altresì effettuato nel corso degli anni 2011 e 2012 l'Autovalutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso nonché dei Comitati costituiti al proprio interno, attraverso un'analisi condotta in sede consiliare, dopo aver richiesto a ciascun consigliere la compilazione di un apposito questionario di autovalutazione. Sono state esaminate la dimensione e la composizione del Consiglio e dei Comitati, le competenze professionali dei Consiglieri in rapporto alle dimensioni del Gruppo e alle connesse attività esercitate. Più in particolare l'autovalutazione è stata condotta con riferimento ai seguenti parametri: qualità e completezza delle competenze, esperienze e conoscenze all'interno del Consiglio e dei Comitati interni; adeguatezza del numero di Consiglieri; livello di efficacia di ciascuno dei 5 Comitati interni; qualità delle riunioni del Consiglio e dei Comitati interni; qualità e tempestività del flusso di informazioni e presentazioni nel Consiglio; efficacia ed efficienza dei processi decisionali nel Consiglio; chiarezza, condivisione e soddisfazione in merito alla strategia, agli obiettivi di performance/rischio, ai risultati conseguiti; benchmarking rispetto a eventuali Consigli di altre Società/Gruppi dei quali ogni singolo Consigliere ricopre cariche.

In esito agli approfondimenti condotti e alle valutazioni effettuate, il Consiglio di Sorveglianza ha confermato l'adeguatezza della propria dimensione, ritenendo che il complessivo svolgimento dei lavori consiliari e dei Comitati, in termini di organizzazione, approfondimento degli argomenti, partecipazione alle sedute ed alla discussione, consenta al Consiglio di Sorveglianza ed ai Comitati costituiti al proprio interno, di svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ad essi affidate.

In occasione dell'Assemblea dei Soci del 2012, ai fini della sostituzione da parte dell'Assemblea di due Consiglieri di Sorveglianza dimissionari a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, in ossequio a quanto previsto dalla disciplina di vigilanza, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, con la collaborazione del Comitato Nomine, ha identificato i profili teorici dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza, anche alla luce degli esiti del processo di autovalutazione. I risultati di tale analisi sono stati comunicati ai Soci e al mercato mediante il documento "Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca Scpa", pubblicato sul sito della Banca in occasione dell'Assemblea dei Soci 2012.

Al termine del 2012 il Consiglio di Sorveglianza ha avviato, avvalendosi della collaborazione del Comitato Nomine, le attività propedeutiche al rinnovo degli Organi Sociali, che giungono a scadenza nel 2013, mediante la predisposizione del documento denominato "Linee guida per il processo di nomina del Consiglio di Sorveglianza e di individuazione dei membri del Consiglio di Gestione", nell'ambito del quale sono state definite le attività propedeutiche da avviare in vista del rinnovo degli Organi Sociali di UBI Banca, anche in ottemperanza a quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche (cfr. Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012). Il processo ha preso avvio con una prima fase di analisi delle principali evidenze risultanti dal confronto tra le caratteristiche della corporate governance di UBI Banca con quelle caratterizzanti le società europee comprese in un campione rappresentativo e comparabile, che sono considerate best practice in Europa nei modelli di Corporate Governance, in considerazione delle competenze specialistiche richieste da tale indagine, il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato Nomine sono stati supportati dalla società Egon Zehnder International (di seguito anche, "EZI") – società leader per la consulenza su temi di corporate governance attraverso la practice globale di Board Consulting – che aveva già collaborato con il Consiglio e il Comitato Nomine in occasione del processo di Autovalutazione condotto negli anni 2011 e 2012, nell'ambito del quale EZI aveva sviluppato un modello di analisi di supporto all'identificazione del profilo quali-quantitativo ottimale per il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione. Il processo si conclude nel 2013 con l'individuazione della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, la diffusione ai Soci dei risultati delle analisi, la predisposizione da parte del Consiglio di Sorveglianza della lista da sottoporre

all'Assemblea delle candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca e delle candidature alle cariche di Presidente e Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza. Al termine, il Consiglio di Sorveglianza nuovo nominato dovrà provvedere, nell'ambito del processo di verifica di requisiti di professionalità e onorabilità, ad accertare altresì l'assenza in capo ai consiglieri di cause incompatibilità, nonché a verificare la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

4.3. Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di proprio iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

I compiti del Presidente del Consiglio di Sorveglianza sono elencati nell'art. 47 dello Statuto.

5. Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza (ex. art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)

Pur nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Sorveglianza – in relazione alle competenze allo stesso attribuite, alla sua composizione e alle caratteristiche dei suoi componenti – ha deliberato di costituire nel suo ambito:

- in conformità di quanto indicato dalla Banca d'Italia ed in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana e nelle disposizioni di Vigilanza, specifici Comitati con funzioni propositive, consultive e istruttorie. Tali Comitati sono stati istituiti al fine di consentire al Consiglio di Sorveglianza stesso di incrementare l'efficienza e l'efficacia dei suoi lavori e sono composti – così come raccomandato dal Codice di Autodisciplina – da non meno di tre membri:

- Comitato Nomine	6 membri
- Comitato per la Remunerazione	5 membri
- Comitato per il Controllo Interno	5 membri
- Comitato per il Bilancio	4 membri

- un "Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati," composto da 3 membri, in conformità a quanto previsto: (i) dal "Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca Scpa", adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis C.C. e dal Regolamento Consob in materia di parti correlate adottato con Delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni; (ii) dal "Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI", adottato in attuazione del Titolo V, Capitolo 5, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, recante disposizioni in materia di "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (entrata in vigore delle procedure 31 dicembre 2012).

Le riunioni di detti Comitati vengono regolarmente verbalizzate. Nello svolgimento delle loro funzioni i Comitati hanno la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, di avvalersi di consulenti esterni disponendo a tal fine di adeguate risorse finanziarie.

6. Comitato Nomine

Il Comitato Nomine (di cui fanno parte, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza (*) con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario) è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Giuseppe Calvi (Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza)
- Alberto Folonari
- Carlo Garavaglia
- Federico Manzoni
- Mario Mazzoleni

(*) avv. Corrado Faissola, scomparso il 20 dicembre 2012

Il Comitato è disciplinato da un apposito Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento.

In particolare il Comitato Nomine in conformità a quanto previsto dallo statuto, tra l'altro:

- individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Sorveglianza da proporre al Consiglio di Sorveglianza medesimo per la presentazione della lista all'Assemblea;
- individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da proporre al Consiglio di Sorveglianza;
- svolge attività istruttoria ai fini del rilascio del parere non vincolante che il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 46, comma primo, lettera n), dello Statuto Sociale, è competente a esprimere, con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi membri, sulle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di consigliere di amministrazione e di sindaco delle società controllate elencate dall'Articolo 36, comma secondo, lettera b), dello Statuto Sociale.

Nel 2012 il Comitato Nomine ha svolto l'attività di competenza relativamente alle determinazioni in ordine alla composizione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, nonché al rilascio del parere non vincolante da parte del Consiglio di Sorveglianza per le designazioni negli organi sociali delle banche del Gruppo di cui all'articolo 36 dello Statuto Sociale. In particolare, nel corso del 2012, il

Comitato Nomine, ha supportato il Consiglio di Sorveglianza nell'avvio delle attività propedeutiche al rinnovo degli Organi Sociali, che giungono scadenza con l'annuale Assemblea ordinaria 2013, mediante la predisposizione del documento denominato "Linee guida per il processo di nomina del Consiglio di Sorveglianza e di individuazione dei membri del Consiglio di Gestione", nell'ambito del quale sono state illustrate le attività propedeutiche da avviare in vista del rinnovo degli Organi Sociali di UBI Banca, anche in ottemperanza a quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche (cfr. Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012). Il processo ha preso avvio con una prima fase di analisi delle principali evidenze risultanti dal confronto tra le caratteristiche della corporate governance di UBI Banca con quelle caratterizzanti le società europee comprese in un campione rappresentativo e comparabile, che sono considerate best practice in Europa nei modelli di Corporate Governance, per concludersi nel 2013 con l'individuazione della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, la diffusione ai Soci dei risultati delle analisi, l'individuazione, per la predisposizione da parte del Consiglio di Sorveglianza della lista da sottoporre all'Assemblea, delle candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca e delle candidature alle cariche di Presidente e Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza. Al termine, il Consiglio di Sorveglianza nuovo nominato dovrà provvedere alla nomina del nuovo Comitato Nomine, cui spetterà in primo luogo il compito di formulare al Consiglio di Sorveglianza una proposta di designazione dei membri del Consiglio di Gestione, in coerenza con gli esiti delle analisi condotte. Al Comitato è inoltre attribuito il compito di supportare i nuovi Organi Sociali, nell'ambito del processo di verifica di requisiti di professionalità e onorabilità, nell'accertamento dell'assenza in capo ai consiglieri di cause incompatibilità, nonché nella verifica della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

In tale contesto, il Comitato Nomine, ha altresì collaborato con il Consiglio di Sorveglianza all'aggiornamento del Regolamento del Comitato Nomine, finalizzato a recepire le novità nel quadro legislativo e regolamentare di riferimento, caratterizzato principalmente dalle nuove regole sull'equilibrio tra generi, sul divieto di interlocking, e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia (Provvedimento del Governatore - 11 gennaio 2012) in "Applicazione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo delle banche" del marzo 2008.

Il Comitato Nomine nel corso del 2012 si è riunito 7 volte. La durata media delle riunioni è stata superiore a 1 ora.

Nel 2013 si sono già tenute 4 riunioni.

7. Comitato per la Remunerazione

A seguito delle dimissioni, a far data dal 29 marzo 2012, del Consigliere avv. Alessandro Pedersoli (il quale rivestiva anche la carica di Presidente del Comitato Remunerazione), il Consiglio di Sorveglianza in data 11 aprile 2012 ha nominato per la carica di membro del Comitato per la Remunerazione il Consigliere dr. Giorgio Perolari e per la carica di Presidente del Comitato per la Remunerazione il Consigliere avv. Giuseppe Calvi.

Il Comitato per la Remunerazione risulta pertanto composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Giuseppe Calvi in qualità di Presidente
- Alberto Folonari
- Giuseppe Lucchini
- Toti S. Musumeci
- Giorgio Perolari

Il Comitato per la Remunerazione è disciplinato da un apposito regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento nel rispetto delle previsioni di legge, regolamentari e statutarie.

In particolare il Comitato per la Remunerazione formula:

- proposte per le determinazioni che il Consiglio di Sorveglianza deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per la fissazione della remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, per la definizione delle politiche di remunerazione a favore del Consiglio di Gestione, per la definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione degli organi sociali delle Società del Gruppo, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- pareri in merito alle deliberazioni in materia di remunerazione e incentivazione ai fini della verifica della coerenza delle stesse con le politiche di remunerazione deliberate dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato, in ogni caso, ha compiti consultivi e di proposta in materia di compensi degli esponenti aziendali, come indicati dall'articolo 26 del TUB e nella relativa regolamentazione attuativa, e dei responsabili delle funzioni di controllo interno, nonché compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione del personale più rilevante, che nell'ambito del Gruppo UBI Banca coincide con perimetro c.d. "Top Management e Responsabili di livello più elevato delle funzioni di controllo", come definito nell'ambito delle Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo UBI.

Il Comitato, inoltre, svolge le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per la Remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Per la determinazione di quanto previsto dal Regolamento il Comitato può avvalersi di consulenti esterni.

Nel corso del 2012 il Comitato per la Remunerazione si è riunito 7 volte (la durata media delle riunioni è stata superiore a 1 ora) concentrando principalmente la propria attività in relazione ai seguenti ambiti di competenza:

- esame dello stato di adeguamento alle nuove Disposizioni ed alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza;
- esame delle richieste in materia di remunerazione e delle relative risposte da fornire all'Autorità di Vigilanza;
- politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei dipendenti e collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato: attività consultiva e di proposta a favore del Consiglio di Sorveglianza per l'aggiornamento della Policy di Gruppo;
- attività istruttoria e consultiva a favore del Consiglio di Sorveglianza per la verifica di conformità alla Policy di Gruppo del piano di remunerazione a favore del Top Management e Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo, basato su strumenti finanziari (azioni della Capogruppo quotata UBI Banca), deliberato dal Consiglio di Gestione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
- aggiornamento delle Politiche di Remunerazione a favore degli Organi Sociali delle società controllate: attività istruttoria e consultiva a favore del Consiglio di Sorveglianza;

- attività istruttoria e consultiva a favore del Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione della Relazione sulla Remunerazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- esame della Relazione delle Funzioni di controllo sulla rispondenza delle Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo al quadro normativo di riferimento;
- esame del regolamento relativo al Modello di incentivazione riservato al perimetro "Top Management e Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo": attività istruttoria e consultiva a favore del Consiglio di Sorveglianza;
- verifica delle condizioni di attivazione e degli obiettivi di performance relativi al piano di incentivazione 2011;
- Sistemi di incentivazione 2012 – UBI Pramerica SGR: verifica di conformità alla Policy;
- attività istruttoria e consultiva a favore del Consiglio di Sorveglianza per la verifica di coerenza con le Politiche di remunerazione del Gruppo dell'ammontare dei compensi indicati dal Consiglio di Gestione per gli organi di amministrazione e per i vertici aziendali delle società controllate;
- verifica della coerenza con le Politiche di remunerazione del Gruppo del Sistema premiante 2012;
- provvedimenti assunti nei confronti di personale rientrante nel perimetro del Top Management e Responsabili di livelli più elevato delle Funzioni di Controllo: pareri di conformità;
- verifica dell'andamento del Sistema incentivante 2012.

Nel 2013 si sono già tenute 2 riunioni.

8. Remunerazione e Piani di Successione

Indennità dei Consiglieri in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)

Consiglio di Sorveglianza

L'Assemblea determina la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che viene ripartito fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati.

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di Statuto, ha stabilito – sentito il Comitato per la Remunerazione – i compensi del Consiglio di Gestione e dei suoi componenti investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe.

La remunerazione dei Consiglieri di Gestione non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Banca.

Nessun Consigliere di Gestione risulta destinatario di piani di incentivazione.

Per quanto concerne il Consigliere Delegato, quale massimo Dirigente della Banca, è prevista una parte variabile della retribuzione determinata sulla base dei criteri definiti per tutta la categoria dirigenziale.

Indennità dei Consiglieri in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)

Non esistono accordi con i Consiglieri di Gestione e con i Consiglieri di Sorveglianza che prevedano indennità in caso di dimissioni o revoca senza giusta causa o se il loro rapporto da lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Per quanto concerne i sistemi di remunerazione e incentivazione in essere nel Gruppo UBI Banca, si rinvia alla "Relazione sulla Remunerazione" prevista dall'art. 123 Ter TUF.

Piani di Successione

A partire dal 2011 UBI Banca ha posto in essere un processo strutturato (c.d. "Senior Leadership Succession") finalizzato a identificare e valutare i manager che all'interno del Gruppo possono essere considerati dal Comitato Nomine, dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione come possibili candidati alla successione nelle posizioni di amministratore esecutivo e, in particolare, di Consigliere Delegato e Direttore Generale.

Il "Senior Leadership Succession" è un processo periodico di valutazione delle competenze manageriali e del potenziale di ciascuno dei manager che ricoprono i ruoli di maggiore responsabilità nel Gruppo.

Ciascun manager viene valutato attraverso interviste individuali condotte da una primaria società specializzata (Egon Zehnder International) che provvede a raccogliere una serie di referenze a 360 gradi per ciascun manager.

Ciascuna valutazione contiene un'analisi dei punti di forza, delle aree di miglioramento e della percezione a 360 gradi di ciascun manager nonché una valutazione di sintesi sul potenziale in generale e su quello specifico relativo all'identificazione dei candidati maggiormente idonei alla successione del Direttore Generale e/o del Consigliere Delegato.

Ciascun manager riceve un feedback in merito ai punti di forza da consolidare e alle aree di miglioramento da sviluppare. Tale feedback si innesta nell'ambito di piani di sviluppo individuali finalizzati a rafforzare la qualità manageriale di UBI Banca.

In caso di sostituzione anticipata o imprevista del Direttore Generale e/o del Consigliere Delegato i risultati del "Senior Leadership Succession" rappresentano il punto di riferimento per le decisioni relative a nuove nomine e per valutare i possibili candidati.

I risultati del "Senior Leadership Succession", vengono discussi e validati dal Presidente del Comitato Nomine e Presidente del Consiglio di Sorveglianza, dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, congiuntamente al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Gestione.

Inoltre dal 2009 UBI Banca ha posto in essere un processo strutturato (c.d. "Management Appraisal"), finalizzato a promuovere lo sviluppo manageriale dei manager del Gruppo e assicurare l'individuazione dei successori a breve e a medio termine per le principali posizioni chiave e/o dei manager che ricoprono ruoli a riporto del Consigliere Delegato e Direttore Generale.

La metodologia, l'output e le modalità del "Management Appraisal" risultano analoghe a quanto sopra indicato per il "Senior Leadership Succession" e vengono effettuate con la consulenza di una primaria società specializzata (Egon Zahnder International). I risultati del Management Appraisal vengono validati dal Consigliere Delegato e dal Direttore Generale e discussi con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e con il Presidente e il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza. Una concreta applicazione degli effetti scaturiti dal processo di Senior Leadership Succession si è avuta in occasione della riconfigurazione dell'assetto manageriale del Gruppo, definito nel mese di dicembre 2011. L'aggiornamento dei piani di successione avviene su base periodica in base alle modalità e ai contenuti sopra indicati.

9. Comitato per il Controllo Interno

Il Comitato per il controllo interno è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza, tutti iscritti al Registro dei Revisori Legali:

- Sergio Pivato, in qualità di Presidente
- Luigi Bellini
- Mario Cattaneo
- Alfredo Gusmini
- Italo Lucchini

Il Comitato, la cui attività è disciplinata da un apposito Regolamento che ne determina i compiti e le modalità di funzionamento, ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nell'assolvimento delle proprie competenze in qualità di organo di controllo, così come definite dalla normativa pro tempore vigente.

Nell'ambito di tale compito il Comitato supporta il Consiglio di Sorveglianza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 attinenti al sistema dei controlli interni e nelle altre attività connesse all'esercizio delle funzioni di organo di controllo ed in particolare nelle seguenti attività:

Sistema dei controlli interni:

- valutazione del grado di efficienza e di adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni;
- valutazione sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- vigilanza sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- parere non vincolante in merito alla nomina e alla revoca del Responsabile della Funzione di Internal Audit e del Responsabile della Funzione di Conformità (ex articolo 46 lettera Q dello Statuto Sociale), attraverso la formulazione al Consiglio di Sorveglianza di una propria valutazione sui candidati individuati;
- approvazione del piano delle attività delle funzioni aziendali di controllo ed esame delle rispettive relazioni sulle attività svolte;
- verifica del corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle Società del Gruppo.

Altre attività a supporto del Consiglio di Sorveglianza nell'esercizio delle funzioni di organo di controllo:

- verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca;
- comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti che possono costituire irregolarità nella gestione ovvero violazioni delle norme che disciplinano l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 52 del TUB; qualora il Comitato nello svolgimento delle proprie attività venga a conoscenza di circostanze che potrebbero essere rilevanti ai sensi dell'articolo 52 del TUB ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Sorveglianza;
- rilevazione delle irregolarità nella gestione e delle violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi di investimento;
- valutazione delle proposte formulate dalle società di revisione per l'affidamento dell'incarico;
- parere in merito alla nomina e alla revoca del soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (ex articolo 46 lettera L dello Statuto Sociale), attraverso la formulazione al Consiglio di Sorveglianza di una propria valutazione sui candidati individuati;
- predisposizione della relazione sull'attività di vigilanza svolta sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati in occasione dell'Assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art.2364-bis Cod. Civ., nonché per ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria.

Il Comitato esercita le funzioni attribuite al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art.19 del D.Lgs n.39 del 27 gennaio 2010 ed in particolare esercita attività di vigilanza su:

- il processo di informativa finanziaria;
- l'efficacia del sistema di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio;
- la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- l'indipendenza del soggetto incaricato della revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione, valutandone la professionalità e l'esperienza al fine di verificarne l'adeguatezza in relazione alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca.

Il Comitato espleta i propri compiti avvalendosi in via ordinaria dei flussi informativi previsti per il Consiglio di Sorveglianza nell'apposito Regolamento, dei contributi informativi del Chief Audit Executive, del Chief Risk Officer, del Responsabile dell'Area Rischi di non conformità, del Responsabile dell'Area Rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del soggetto incaricato della revisione legale, nonché degli esiti delle attività effettuate dall'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. In particolare per i temi afferenti problematiche contabili il Comitato si avvale degli approfondimenti condotti in sede di Comitato per il Bilancio e la presenza nel Comitato per il Controllo Interno di un componente del Comitato Bilancio unitamente alla presenza congiunta nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza di tutti i Componenti dei due Comitati, assicurano un adeguato coordinamento degli stessi. Sono inoltre previste appropriate forme di raccordo tra il Comitato per il Controllo Interno ed il soggetto incaricato del controllo contabile.

Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale. Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, il Comitato attiva la funzione di internal audit a seguito di richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine formulate dal Consigliere Delegato.

Il Comitato, per l'espletamento delle proprie attività, ha la facoltà di avvalersi, a spese della Banca, di consulenti esterni dallo stesso individuati.

Il Comitato opera in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle Controllate.

Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno, a rotazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

Nel corso dell'esercizio 2012 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 25 volte, la durata media di ciascuna riunione è stata di circa 3 ore e sono state tutte regolarmente verbalizzate.

La partecipazione effettiva di ciascun componente è stata la seguente: prof. S. Pivato, 25 riunioni; avv. L. Bellini, 22 riunioni; prof. M. Cattaneo, 24 riunioni; dott. A. Gusmini, 24 riunioni; dott. I. Lucchini, 21 riunioni. In relazione agli argomenti trattati in specifici punti all'ordine del giorno, hanno di volta in volta partecipato alle riunioni – su invito del Presidente del Comitato - esponenti aziendali di UBI Banca e di altre Società del Gruppo, professionisti esterni intervenuti in qualità di consulenti nonché esponenti della Società di revisione. Agli incontri del Comitato hanno inoltre partecipato stabilmente il Chief Risk Officer, il Chief Audit Executive ed il Responsabile dell'Area di Capogruppo e di Processo.

Il Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta attraverso apposite relazioni semestrali. Inoltre, il Presidente del Comitato segnala tempo per tempo al Consiglio di Sorveglianza gli ambiti di miglioramento ovvero di attenzione osservati richiedendo l'adozione di idonee misure di rafforzamento e verificandone nel tempo l'efficacia nonché riferisce sulle attività condotte in merito a specifici argomenti per i quali il Comitato è stato chiamato a svolgere approfondimenti dal Consiglio di Sorveglianza, trasmettendo apposita informativa a supporto dei lavori del Consiglio di Sorveglianza stesso.

Il Comitato per il Controllo Interno nel 2012 ha concentrato la propria attività principalmente:

- sulle più rilevanti tematiche concernenti il sistema dei controlli interni della Banca ed il contesto normativo, quali:
 - le principali novità normative e regolamentari intervenute in ambiti rilevanti ai fini dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni di Gruppo, fra le quali quelle introdotte dalla "Legge di stabilità" del 12 novembre 2011 in materia di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, il nuovo "Codice di Autodisciplina" rilasciato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana SpA, le indicazioni emanate da Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012, aventi ad oggetto l'applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche nonché il documento di consultazione sulle nuove "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa" pubblicato da Banca d'Italia nel mese di settembre.
 - il processo di emanazione del Codice di Comportamento di UBI Banca e il progressivo recepimento del documento da parte delle Società controllate del Gruppo;
 - il piano di riorganizzazione avente ad oggetto "Interventi di ottimizzazione e funzionamento del Gruppo", focalizzando in particolare gli aspetti relativi al controllo dei rischi, alle misure di semplificazione organizzativa e alla ipotesi di revisione dei modelli di governance delle Società del Gruppo, nonché il nuovo assetto organizzativo della Capogruppo, anche con riferimento alle operazioni straordinarie che hanno interessato la Banca nel periodo;
 - le tematiche afferenti al sistema dei poteri, alla definizione e attribuzione delle responsabilità e alla gestione delle risorse, quali l'adeguamento dei poteri di firma conseguente alle modifiche dell'assetto organizzativo di UBI Banca, i sistemi di remunerazione ed incentivazione, l'evoluzione dei costi del personale;
 - i flussi informativi, con particolare riguardo allo strumento denominato "Reporting Integrato dei Rischi e degli Interventi di Mitigazione", all'emanazione di una specifica regolamentazione a livello di Gruppo volta a definire i flussi da e verso il Consigliere Referente Audit nonché i flussi fra i Collegi Sindacali delle Società controllate e le rispettive funzioni di controllo aziendali;
 - la gestione dei conflitti di interesse ed in particolare le modalità con le quali la Banca ha affrontato il tema dell'*interlocking*, introdotto dall'art. 36 della Legge n. 214/2011, nonché il processo di aggiornamento ed approvazione delle policy in materia di limiti al cumulo degli incarichi;
 - l'attività degli Organi di controllo delle Società del Gruppo, anche tramite specifici incontri, con particolare attenzione agli ambiti interessati dalla normativa di Basilea 2;
 - la verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, dedicando particolare attenzione al monitoraggio delle iniziative progettuali in atto sulla materia;
 - la materia relativa all'antiriciclaggio, con particolare riguardo all'aggiornamento del "Regolamento organizzativo di Gruppo in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo", in coerenza con gli interventi attivati dalle strutture della Banca e finalizzati alla definizione di un nuovo modello organizzativo di Gruppo, al monitoraggio delle risposte della Banca alle specifiche richieste di chiarimenti e informazioni di Banca d'Italia sulla tematica nonché all'esame della proposta di rimodulazione della frequenza dei monitoraggi della clientela;
 - l'evoluzione dell'Internal Audit, in termini di assetto, organici e strumenti operativi della Funzione - in particolare gli aspetti relativi alla realizzazione di un sistema di assegnazione automatico del rating alle filiali italiane, a supporto delle attività di controllo a distanza dell'Internal Audit -, nonché sulle interazioni di quest'ultima con le altre strutture aziendali;
 - la valutazione dell'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni;
 - le attività dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di UBI Banca;
 - gli elementi caratterizzanti il processo di gestione dei reclami;
- sulla vigilanza dell'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi e della rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa, in particolare monitorando le attività svolte per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo metodi avanzati e quelle propedeutiche all'estensione degli stessi alle Società del Gruppo;
- sulla valutazione del piano delle attività delle funzioni aziendali di controllo e delle rispettive relazioni periodiche sulle attività svolte (Internal Audit, Responsabile Aziendale Antiriciclaggio, Compliance e Organismo di Vigilanza); sulle attività di indirizzo e di coordinamento svolte dalla Capogruppo, dove è stata dedicata particolare attenzione agli avvenimenti che hanno interessato le Società Controllate, con riferimento alle dinamiche esistenti nelle relazioni fra le stesse e la Banca, al fine di esaminare il corretto esercizio delle attività di controllo strategico e gestionale in qualità di Capogruppo;

- sulla prestazione di servizi di investimento, con particolare riguardo al rispetto delle previsioni della direttiva MiFID e alla gestione del Portafoglio di proprietà;
- sugli ambiti afferenti alle obbligazioni bancarie garantite, esaminando anche gli esiti dei controlli svolti dalla Funzione di revisione interna sul Programma 2012, alle cartolarizzazioni, alle Operazioni con parti correlate - operazioni rilevanti infragruppo e atipiche;
- sugli aspetti interessati dalla normativa in tema di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, anche mediante incontri specifici con il "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari" e con esponenti della Società di Revisione;
- sull'informativa, sia periodica sia concernente specifiche indagini, riguardante gli esiti delle analisi svolte da parte della Funzione di revisione interna;
- sui rapporti con le Autorità di Vigilanza, in particolare per quanto concerne le richieste di autodiagnosi in merito a specifiche operatività nonché visite ispettive sulla Banca e sulle Società Controllate, tra cui gli accertamenti svolti in UBI Leasing;
- sull'esame delle cause originanti i principali eventi di pregiudizio occorsi nel Gruppo.

Per quanto riguarda l'attività del 2013 si segnala che il Comitato per il Controllo Interno ha calendarizzato le proprie riunioni fino alla data dell'Assemblea dei Soci prevedendo, nello specifico, lo svolgimento di 8 riunioni, 5 delle quali, al 12 marzo 2013, sono già state effettuate.

10. Comitato Bilancio

Il Comitato per il Bilancio è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Carlo Garavaglia in qualità di Presidente
- Mario Cattaneo
- Silvia Fidanza (dall'11 aprile 2012)
- Federico Manzoni (fino all'10 aprile 2012)
- Sergio Orlandi

Il Comitato ha il compito di supportare, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nelle proprie competenze, così come definite dalla normativa pro tempore vigente, relative all'approvazione del bilancio e all'esame delle situazioni periodiche, esprimendo in merito il proprio parere, al fine di consentire al Consiglio stesso di assumere le proprie determinazioni in modo consapevole e informato.

Nell'ambito di tale compito, in particolare, il Comitato soddisfa le esigenze conoscitive e critiche del Consiglio di Sorveglianza, svolgendo compiti istruttori di conoscenza contabile ex ante rispetto alla redazione del bilancio singolo e consolidato e alla predisposizione della relazione finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione, seguendo la redazione dei documenti contabili sulla base dell'esame dei dati nel loro progressivo formarsi e delle relative informazioni via via rese disponibili. A tal fine il Comitato:

- discute delle problematiche contabili trasversali alle società del Gruppo;
- esamina le problematiche contabili delle singole società del Gruppo;
- approfondisce la conoscenza delle problematiche di valutazione delle poste contabili;
- approfondisce la conoscenza delle problematiche di rappresentazione contabile;
- approfondisce le tematiche connesse alla disciplina di vigilanza prudenziale per le banche, acquisendo la conoscenza degli aspetti tecnici e discrezionali.

Il Consiglio di Sorveglianza può inoltre richiedere al Comitato specifici approfondimenti su tematiche di propria competenza.

Il Comitato espleta i propri compiti avvalendosi in via ordinaria dei flussi informativi previsti per il Consiglio di Sorveglianza nell'apposito Regolamento, nonché dei contributi informativi del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Nel corso del 2012 il Comitato per il Bilancio si è riunito 10 volte; la durata media delle riunioni è stata di 2,5 ore circa.

Il Comitato ha concentrato la propria attività sull'esame di temi attinenti ai Bilanci della Capogruppo individuale e consolidato, alla Relazione Finanziaria Semestrale e ai Resoconti Intermedi di Gestione di marzo e settembre. In tale contesto, il Comitato ha svolto un'azione di approfondimento seguendo la redazione dei menzionati documenti sulla base delle informazioni fornite dal Dirigente preposto e indirizzate prevalentemente agli aspetti tecnico contabili per i quali è stato ritenuto opportuno il coinvolgimento del Comitato stesso; in particolare sono stati oggetto di analisi e approfondimenti:

- il processo e la metodologia utilizzati per l'impairment sulle attività immateriali, in particolare sugli avviamenti, e sulle partecipazioni;
- lo stato del contenzioso fiscale del Gruppo e l'esame dei pareri legali forniti sui contenziosi più significativi;
- il complesso degli strumenti finanziari in essere, la composizione e la valutazione del portafoglio titoli di proprietà, compresi gli strumenti finanziari derivati;
- gli impatti economici e la modalità di contabilizzazione conseguenti all'accordo sindacale Quadro di novembre del 2012 realizzato nell'ambito del Piano di Ottimizzazione di Gruppo, nonché i principali effetti contabili delle altre manovre di contenimento dei costi attuate nell'esercizio;
- il Progetto BPR Amministrazione, l'aggiornamento del Regolamento di Gruppo sul presidio del Piano dei Conti, l'attività di quadratura degli inventari, l'andamento dei conti sospesi per le principali fabbriche prodotte;
- la strategia ALM e i conseguenti impatti concernenti la cancellazione parziale delle coperture in hedge accounting;
- il trattamento contabile della fiscalità differita e l'evoluzione normativa intervenuta sul tema, con particolare riferimento all'esame della recuperabilità delle imposte differite attive;
- il costo del credito, la situazione dei crediti deteriorati e le dinamiche dei relativi tassi di copertura, con particolare focus sulle posizioni significative nonché sulle rettifiche analitiche e collettive su crediti;
- i risvolti contabili relativi ai processi di integrazione societaria e di migrazione informatica, nonché i relativi esiti in termini di informativa di bilancio, che hanno caratterizzato in particolare le società del Gruppo oggetto della rivisitazione dell'operatività nel comparto del credito al consumo;
- i riflessi contabili conseguenti all'introduzione di novità normative e in materia fiscale;
- la verifica delle attività potenziali così come definite dallo IAS 37, anche in relazione agli aggiornamenti normativi e di vigilanza intervenuti;
- gli aggiornamenti prodotti al manuale contabile in uso presso il Gruppo e le newsletter prodotte sulle principali novità contabili;
- lo stato di avanzamento lavori delle attività riferite al Progetto Basilea 2.

Nel 2013 si sono tenute 3 riunioni.

11. Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati

Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati è chiamato allo svolgimento dei compiti ad esso assegnati: (i) dal "Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca ScpA", adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis c.c. e dal Regolamento Consob in materia di parti correlate adottato con Delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni; (ii) dal "Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI", adottato in attuazione del Titolo V, Capitolo 5, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, recante disposizioni in materia di "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati". Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate dai citati Regolamenti, disponibili sul sito www.ubibanca.it.

Il particolare il Comitato è chiamato a formulare il proprio motivato parere sulla sussistenza dell'interesse di UBI Banca al compimento delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Tale Comitato risulta composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Federico Manzoni in qualità di Presidente
- Silvia Fidanza
- Sergio Orlandi.

Nel corso del 2012 il Comitato si è riunito 7 volte (la durata media delle riunioni è stata superiore a 1 ora) concentrando principalmente la propria attività in relazione ai seguenti ambiti di competenza:

- pareri in merito alla sussistenza dell'interesse di UBI Banca alle designazioni dei Consiglieri di Gestione per le cariche ricoperte nei Consigli di Amministrazione delle società controllate ed al conseguente riconoscimento dei relativi emolumenti;
- pareri in merito alla sussistenza dell'interesse di UBI Banca alla stipula di contratti con parti correlate, nonché sulla convenienza e sulla correttezza delle relative condizioni;
- pareri e verifiche in ordine all'adeguamento alla nuova disciplina di vigilanza in materia di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati;
- presa d'atto della trasmissione periodica dell'elenco di tutte le operazioni con parti correlate concluse, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato Parti Correlate.

Nel 2013 si è già tenuta 1 riunione.

12. Consiglio di Gestione

12.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123 bis, comma 1, lettera l), TUF)

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato.

I componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati fra i Soci aventi diritto di voto da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, previa determinazione del loro numero, secondo un criterio che assicuri, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Articolo 46, lettera a) dello statuto sociale e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, sempre su proposta del Comitato Nomine, nel rispetto delle proporzioni stabilite dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 ai fini di assicurare l'equilibrio tra i generi. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Inoltre almeno la maggioranza di detti componenti deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.

In conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il Consiglio di Gestione è costituito in prevalenza da Consiglieri esecutivi, in coerenza con l'attribuzione al Consiglio di Sorveglianza della funzione di supervisione strategica (vedi dettaglio nella tabella di sintesi n. 3).

I Consiglieri di Gestione infatti sono attivamente coinvolti nella gestione della società in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione il quale, per specifico dettato statutario, esercita collegialmente le proprie principali attività in via esclusiva senza possibilità di delega.

Oltre al Consigliere Delegato, lo Statuto (art. 39) assegna al Presidente ed al Vice Presidente poteri e funzioni che sottolineano il loro coinvolgimento nell'amministrazione della Banca.

L'impegno e la responsabilità gestoria dei Consiglieri esecutivi si esplica, oltre che nell'ambito del Consiglio di Gestione, anche a livello di Gruppo attraverso l'assunzione di incarichi nell'ambito degli organi di amministrazione delle principali società controllate da UBI Banca,

contribuendo attivamente a garantire l'osservanza da parte delle varie componenti del Gruppo delle disposizioni emanate dalla Capogruppo nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento.

12.2. Composizione (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Gestione è stato nominato in data 27 aprile 2010 dal Consiglio di Sorveglianza, che ha determinato in 10 il numero dei componenti, ne ha nominato all'unanimità i membri e ha nominato Presidente il dr. Emilio Zanetti e Vice Presidente il dr. Flavio Pizzini, indicando il dr. Victor Massiah quale Consigliere Delegato, nominato quindi dal Consiglio di Gestione nella riunione del 28 aprile 2010.

Il Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 30 giugno 2010 ha deliberato di elevare da 10 a 11 il numero dei componenti del Consiglio di Gestione e ha nominato il dr. Gian Luigi Gola quale undicesimo componente.

In data 25 luglio 2012 è mancato il Consigliere di Gestione dott. Giuseppe Camadini. In merito il Consiglio di Sorveglianza, su conforme proposta del Comitato Nomine, ha deliberato all'unanimità di soprassedere alla sostituzione nell'ambito del Consiglio di Gestione del notaio dott. Giuseppe Camadini, rinviando ogni determinazione al nuovo Consiglio di Sorveglianza che verrà nominato in occasione dell'Assemblea dei Soci 2013, fermo che ciò non pregiudichi il corretto funzionamento del Consiglio di Gestione. In relazione a quanto precede, il Consiglio di Sorveglianza accerta, anche attraverso la partecipazione a rotazione dei membri del Comitato per il Controllo Interno alle riunioni del Consiglio di Gestione, che l'attività di gestione proceda regolarmente senza anomalie di funzionamento, nell'intento di intervenire tempestivamente qualora si verificassero criticità/stalli decisionali tali da richiedere l'intervento da parte del Consiglio di Sorveglianza relativamente alla sostituzione del dott. Camadini.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Gestione risulta attualmente così composto:

Zanetti Emilio	Presidente
Pizzini Flavio	Vice Presidente
Massiah Victor	Consigliere Delegato
Auletta Armenise Giampiero	Consigliere
Cera Mario	Consigliere
Frigeri Giorgio	Consigliere
Gola Gian Luigi	Consigliere
Lupini Guido	Consigliere
Moltrasio Andrea	Consigliere
Polotti Franco	Consigliere

Sono disponibili sul sito di UBI Banca i curricula dei membri del Consiglio di Gestione; per tutti i Consiglieri vengono illustrate nell'allegato A) le cariche dagli stessi ricoperte in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012.

Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di gestione ai sensi dell'art. 46, lett. a) dello Statuto e sono rieleggibili.

È stato verificato per i componenti del Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente per l'assunzione della carica.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria – in via generale e salvo che la relativa delibera debba essere adottata mediante ricorso a quorum qualificati – la presenza di più della metà dei componenti in carica.

Al Consiglio di Gestione si applicano le disposizioni del "Regolamento interno in materia di limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali", adottato dalla Capogruppo nel giugno del 2009, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Sorveglianza del 18 luglio 2012, e recepito dalle Banche del Gruppo.

La disciplina regolamentare trova applicazione nei confronti dei membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo, degli amministratori e dei membri effettivi del collegio sindacale delle banche del Gruppo, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, fra cui la disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi dei membri degli organi di controllo di emittenti quotati e società con strumenti finanziari diffusi, che il Regolamento estende ai membri effettivi del collegio sindacale di tutte le banche del Gruppo.

Le norme del Regolamento dispongono che gli amministratori, oltre a non poter assumere più di cinque incarichi in società emittenti non appartenenti al Gruppo, possono assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso società del Gruppo e società esterne, nel limite massimo di sei punti complessivi, risultanti dall'applicazione di un modello di calcolo che prevede l'attribuzione dei pesi alle diverse tipologie di incarico in funzione delle categorie di società.

Con riferimento ai gruppi di società, per gli esponenti di società controllate, che svolgono la medesima funzione anche nella capogruppo, il Regolamento prevede una riduzione del cinquanta per cento del peso dell'incarico ricoperto nella società controllata, in considerazione delle sinergie derivanti dalla conoscenza di fatti e situazioni che riguardano l'intero gruppo di appartenenza e che pertanto riducono, a parità di condizioni, l'impegno rispetto a quello dell'attività svolta in società di analoghe caratteristiche ma autonome. Analogamente, il Regolamento prevede una riduzione del trenta per cento del peso dell'incarico ricoperto dai Consiglieri di Gestione di UBI Banca in società in cui il Gruppo UBI detenga una partecipazione strategica, ovvero in società collegate. E' inoltre prevista una disciplina specifica a favore degli amministratori e sindaci designati da enti e da Partners del Gruppo in forza di accordi parasociali e che ricoprono incarichi nella capogruppo e nelle controllate di un gruppo diverso dal Gruppo UBI, per i quali sono esenti gli incarichi ricoperti nelle controllate di tale gruppo esterno.

Alla data della presente Relazione, la rilevazione del cumulo degli incarichi dei membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca presenta un situazione complessiva in linea con i contenuti regolamentari.

Il Consiglio di Gestione, dopo la propria nomina e nel continuo ha effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con esito positivo, la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza in capo a tutti i propri componenti.

Analogamente a quanto effettuato nel 2011, anche nel 2012 il Consiglio di Gestione ha effettuato una autovalutazione sulla propria dimensione, composizione e funzionamento, avvalendosi a tal fine della collaborazione di Egon Zehnder International; al processo di autovalutazione è stata dedicata apposita trattazione nell'ambito della riunione del Consiglio di Gestione del 13 marzo 2012. L'autovalutazione del Consiglio è stata condotta con particolare riferimento ai seguenti parametri: (i) qualità e completezza delle competenze, esperienze e conoscenze all'interno del Consiglio; (ii) adeguatezza del numero di Consiglieri; (iii) qualità delle riunioni del Consiglio; (iv) qualità e tempestività del flusso di informazioni e presentazioni nel Consiglio; (v) efficacia ed efficienza dei processi decisionali nel Consiglio; (vi) chiarezza, condivisione e soddisfazione in merito alla strategia, agli obiettivi di performance/rischio, ai risultati conseguiti. In esito al processo di autovalutazione il Consiglio ha confermato all'unanimità l'adeguatezza della propria composizione, dimensione e funzionamento, ritenendo che il complessivo svolgimento dei lavori consiliari in termini di organizzazione, approfondimento degli argomenti, partecipazione dei Consiglieri alle sedute ed alla discussione siano presidi idonei a garantire una sana e prudente gestione della Banca e del Gruppo.

Al termine del 2012 il Consiglio di Sorveglianza ha avviato, avvalendosi della collaborazione del Comitato Nomine, le attività propedeutiche al rinnovo degli Organi Sociali, che giungono scadenza nel 2013, mediante la predisposizione del documento denominato "Linee guida per il processo di nomina del Consiglio di Sorveglianza e di individuazione dei membri del Consiglio di Gestione", nell'ambito del quale sono state definite le attività propedeutiche da avviare in vista del rinnovo degli Organi Sociali di UBI Banca, anche in ottemperanza a quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche (cfr. Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012). Il processo ha preso avvio con una prima fase di analisi delle principali evidenze risultanti dal confronto tra le caratteristiche della corporate governance di UBI Banca con quelle caratterizzanti le società europee comprese in un campione rappresentativo e comparabile, che sono considerate best practice in Europa nei modelli di Corporate Governance. In considerazione delle competenze specialistiche richieste da tale indagine, il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato Nomine sono stati supportati dalla società Egon Zehnder International (di seguito anche, "EZI") – società leader per la consulenza su temi di corporate governance attraverso la practice globale di Board Consulting – che aveva già collaborato con il Consiglio e il Comitato Nomine in occasione del processo di Autovalutazione condotto negli anni 2011 e 2012, nell'ambito del quale EZI aveva sviluppato un modello di analisi di supporto all'identificazione del profilo quali-quantitativo ottimale per il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione. Il processo si conclude nel 2013 con l'individuazione della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza e la diffusione ai Soci dei risultati delle analisi. Al termine, il Consiglio di Gestione nuovo nominato dovrà provvedere, nell'ambito del processo di verifica di requisiti di professionalità e onorabilità, ad accertare altresì l'assenza in capo ai consiglieri di cause incompatibilità, nonché a verificare la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

12.3. Ruolo del Consiglio di Gestione (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da 5 componenti. Le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano.

Nel corso dell'esercizio 2012 il Consiglio di Gestione si è riunito 27 volte e la durata media delle riunioni è stata di circa 5 ore.

Al fine di agevolare la partecipazione alle sedute consiliari, lo Statuto prevede poi, all'art. 34, la partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza.

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

UBI Banca, in ottemperanza al regolamento di Borsa Italiana, nello scorso mese di gennaio ha comunicato al mercato (e ha reso disponibile nel sito internet) il calendario degli eventi societari per l'anno 2013, con l'indicazione delle date delle riunioni consiliari per l'approvazione dei dati economici-finanziari.

In merito si segnala che il Consiglio di Gestione ha pianificato per il 2013 le proprie riunioni fino al mese di aprile p.v. e le successive riunioni per l'approvazione dei dati economici-finanziari al 31 marzo 2013, al 30 giugno 2013 e al 30 settembre 2013 prevedendo lo svolgimento di n. 12 riunioni, di cui n. 6 già tenutesi.

Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno, a rotazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

Il Presidente, sentito ovvero su richiesta del Consigliere Delegato, può invitare alle riunioni consiliari Dirigenti del Gruppo e/o consulenti esterni, quali referenti delle specifiche tematiche, nonché esponenti di Società del Gruppo per essere sentiti su situazioni della Società controllata.

Le funzioni del Consiglio di Gestione sono indicate all'art. 37 dello Statuto, in base al quale al Consiglio stesso spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, tenuto conto delle proposte del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'art. 36, ultimo comma dello statuto sociale, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:

- a) la definizione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata previa proposta del Comitato Nomine; qualora tale ultima proposta non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno 17 Consiglieri di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di almeno 8 membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri), sentito il Consiglio di Sorveglianza;

- c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies Cod. Civ.;
- d) la gestione dei rischi e dei controlli interni, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46 dello Statuto sociale;
- e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;
- f) la nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi aziendali di Gruppo;
- g) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo, fermo quanto previsto al precedente Articolo 36, secondo comma, lettera c) dello statuto sociale;
- h) le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;
- i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;
- l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 49 dello Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma dello Statuto Sociale;
- m) la approvazione e la modifica dei regolamenti aziendali e di Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46 comma I, lett. s) dello Statuto;
- n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;
- o) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione del relativo compenso;
- p) la nomina e la revoca, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile della funzione del controllo interno e del Responsabile della funzione di conformità, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;
- q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art.2443 Cod.Civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt. 2446 e 2447 Cod.Civ.;
- t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- u) le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'art. 46, comma I, lett. m) dello Statuto sociale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.

Un apposito Regolamento disciplina le regole di funzionamento del Consiglio di Gestione con particolare riferimento a:

- Organizzazione complessiva del lavoro del Consiglio di Gestione
- Definizione dell'ordine del giorno
- Modalità, tempistiche e contenuti della documentazione da inviare ai consiglieri di Gestione prima delle riunioni consiliari al fine di permettere agli stessi di agire in modo informato
- Svolgimento delle riunioni
- Documentazione e verbalizzazione del processo decisionale
- Comunicazione delle determinazioni assunte.

Nel medesimo Regolamento viene dedicata una specifica sezione ai flussi informativi.

Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di Statuto, ha stabilito – sentito il Comitato per la Remunerazione – i compensi del Consiglio di Gestione e dei suoi componenti investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe.

I relativi importi sono dettagliatamente illustrati nella Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 ter del TUF cui si fa rinvio.

12.4. Organi Delegati

Consigliere Delegato

Il Consiglio di Gestione nel rispetto delle vigenti previsioni statutarie ha attribuito al Consigliere Delegato le seguenti deleghe:

- sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo;
- curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo;
- curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;
- determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- sovrintendere all'integrazione del Gruppo;
- formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;
- proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;
- promuovere il presidio integrato dei rischi;
- indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine.

Ai sensi dello Statuto il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.

Inoltre il Consiglio di Gestione in data 28 aprile 2010, ha affidato al Consigliere Delegato l'incarico di cui all'art. 43 bis dello Statuto Sociale, con il supporto del Direttore Generale per quanto riguarda la fase progettuale dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni.

12.5. Presidente del Consiglio di Gestione

I compiti del Presidente del Consiglio di Gestione sono elencati nell'art. 39 dello Statuto. In particolare, al Presidente del Consiglio di Gestione spettano la legale rappresentanza della Società e la firma sociale e sono attribuiti i compiti tipici del Presidente dell'organo di gestione della Società, che lo stesso esercita in opportuno coordinamento con gli altri organi statutari.

12.6. Altri Consiglieri Esecutivi

In conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il Consiglio di Gestione è costituito in prevalenza da Consiglieri esecutivi, in coerenza con l'attribuzione al Consiglio di Sorveglianza della funzione di supervisione strategica (vedi dettaglio nella tabella di sintesi n. 3).

I Consiglieri di Gestione infatti sono attivamente coinvolti nella gestione della società in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione il quale, per specifico dettato statutario, esercita collegialmente le proprie principali attività in via esclusiva senza possibilità di delega.

Oltre al Consigliere Delegato, lo Statuto (art. 39) assegna al Presidente ed al Vice Presidente poteri e funzioni che sottolineano il loro coinvolgimento nell'amministrazione della Banca.

L'impegno e la responsabilità gestoria dei Consiglieri esecutivi si esplica, oltre che nell'ambito del Consiglio di Gestione, anche a livello di Gruppo attraverso l'assunzione di incarichi nell'ambito degli organi di amministrazione delle principali società controllate da UBI Banca, contribuendo attivamente a garantire l'osservanza da parte delle varie componenti del Gruppo delle disposizioni emanate dalla Capogruppo nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento.

12.7 Consiglieri indipendenti

A sensi di Statuto almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in linea con quanto previsto dall'art. 147 quater TUF.

Nell'ambito del Consiglio di Gestione è stato individuato quale consigliere indipendente ai sensi delle sopra citate disposizioni il dott. Gian Luigi Gola.

Non viene richiesto ai componenti del Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, anche alla luce della scelta effettuata da UBI Banca di costituire i Comitati previsti dal Codice – per i quali tali requisiti sono richiesti – nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

13. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti. Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente. Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali. Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci o non Soci della Società.

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea dei soci in data 28 aprile 2012 per il triennio 2012/2014, è così composto:

Donati avv. Giampiero	Presidente
Caffi avv. Mario	Effettivo
Onofri avv. Giuseppe	Effettivo
Rota avv. Attilio	Supplente
Tirale avv. Pierluigi	Supplente

I Probiviri prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

La loro revoca deve essere motivata.

Se nel corso del triennio viene a mancare un Probiviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Probiviro effettivo più anziano di età.

14. Direzione Generale

Il Consiglio di Gestione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, ha nominato Direttore Generale il dott. Francesco Iorio, attribuendogli le seguenti funzioni e competenze:

- capo della struttura operativa;
- capo del personale;
- curare di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato;
- gestire gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;
- assistere, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione;
- curare il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.

Il Consiglio di Gestione ha provveduto alla nomina del dott. Elvio Sonnino quale Vice Direttore Generale Vicario e di quattro Vice Direttori Generali cui sono state affidate diverse responsabilità nell'ambito del Gruppo:

- Rossella Leidi
- Giovanni Lupinacci
- Ettore Giuseppe Medda
- Pierangelo Rigamonti.

15. Sistema di controllo e di gestione dei rischi

Controlli Interni

Il Sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati, ed, in quanto tale, costituisce elemento essenziale del sistema di corporate governance di UBI Banca e delle Società del Gruppo.

UBI Banca ha adottato un Sistema di controllo interno che, in linea con i principi previsti dal Codice di Autodisciplina, con le istruzioni emanate in materia dall'Autorità di Vigilanza e con il dettato statutario, ripartisce funzioni e competenze fra diversi attori, in costante rapporto dialettico tra loro e supportati da regolari flussi informativi, che contribuiscono all'efficienza ed all'efficacia del Sistema dei controlli medesimo.

Il processo di impostazione del Sistema di controllo interno e la verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del Sistema stesso rientrano tra i compiti degli Organi con funzione di supervisione strategica, controllo e di gestione. A tal fine, il Consiglio di Sorveglianza si avvale dell'attività del Comitato per il controllo interno di sua diretta emanazione (composizione, poteri, funzionamento del Comitato di controllo interno sono già stati esaminati nella presente Relazione nel paragrafo specificamente dedicato al Comitato medesimo).

Il Consiglio di Gestione, al riguardo, ai sensi dell'art. 43-bis dello Statuto sociale, ha affidato al Consigliere Delegato, ad esclusivo supporto del Consiglio di Gestione, un ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi in stretta cooperazione e intesa con il Direttore Generale, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di Sorveglianza.

Principi per l'impostazione del Sistema di controllo interno del Gruppo UBI

Con l'obiettivo di favorire una idonea impostazione del Sistema di controllo interno della Banca e del Gruppo, i competenti organi hanno approvato i "Principi per l'impostazione del Sistema di controllo interno del Gruppo UBI". Tali Principi sono caratterizzati da un ambito di applicazione esteso a tutte le Società del Gruppo e da stabilità nel tempo, costituendo gli elementi di riferimento che guidano la definizione e la realizzazione di tutte le componenti del Sistema di controllo interno.

I principali contenuti di tali Principi possono così sintetizzarsi:

- efficienza evitando sovrapposizione e/o scoperture nei meccanismi di controllo e nel presidio visione sistemica della Control Governance in modo da conseguire elevati livelli di efficacia dei rischi;
- coerenza del processo organizzativo aziendale e di Gruppo che, partendo dalla mission, identifica i valori, definisce gli obiettivi, individua i rischi che ne ostacolano il raggiungimento e attua adeguate risposte;
- conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, prima ancora che per vincolo normativo, quale elemento distintivo e fattore critico di successo per valorizzare il rapporto con la clientela e, in ultima istanza, di creazione di valore per tutti i portatori di interesse.

I Vertici della Banca hanno inoltre definito specifiche politiche per la gestione dei rischi che interessano l'operatività del Gruppo.

Nel contesto di detti indirizzi trovano identificazione, tra l'altro, le responsabilità dei diversi attori aziendali in materia di controlli interni:

- controlli di linea (primo livello), affidati ai Responsabili di Unità Organizzative o di Processo risultano integrati nell'ambito dei processi di appartenenza / pertinenza e sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività inerenti la propria mission ai vari livelli gerarchici;
- controlli sui rischi (secondo livello), attribuiti a strutture specialistiche (in particolare: Rischi di Gestione, Rischi di non conformità, Rischi di Riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, Dirigente Preposto e Controllo di Gestione), che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione e valutazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio rendimento assegnati;
- revisione interna (terzo livello), svolta dalla funzione di Internal Audit;

oltre all'attività di supervisione strategica di pertinenza del Consiglio di Sorveglianza.

Le prime due tipologie di controllo (primo e secondo livello), oltre che soddisfare le esigenze conoscitive dell'Organo di controllo, sono strettamente funzionali all'esercizio quotidiano delle responsabilità attribuite all'Organo di Gestione ed alla Direzione Generale in materia di controlli interni.

Nello specifico, i responsabili dei controlli di secondo livello hanno il compito di individuare, prevenire e misurare nel continuo le situazioni di rischio mediante l'adozione di idonei modelli valutativi, di contribuire alla definizione di policy di assunzione e gestione dei rischi, anche

per quanto concerne i limiti massimi di esposizione agli stessi. Al Consiglio di Sorveglianza, al Consiglio di Gestione ed alla Direzione Generale viene fornita adeguata informativa sulla esposizione attuale e prospettica ai rischi operativi, anche tramite l'elaborazione di un apposito tableau de bord utile anche all'azione di monitoraggio e valutazione del Sistema dei controlli interni.

Inoltre, a beneficio del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione e dell'Alta Direzione viene fornita la rappresentazione integrata dei rischi ritenuti "rilevanti" individuati dalle funzioni di controllo preposte al loro monitoraggio mediante uno strumento sviluppato nel 2011 a cura delle strutture del Chief Risk Officer.

La configurazione organizzativa al 31 dicembre 2012 prevede la presenza di un Chief Risk Officer, le cui strutture comprendono sotto un unico presidio le Aree Rischi di Gestione, Rischi di non conformità e Rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e il Servizio Risk Governance. Sono a diretto riporto del Chief Risk Officer anche le strutture di staff dedicate alla Customer Care ed al Presidio del rating di Gruppo.

La stessa configurazione organizzativa prevede un Chief Financial Officer, con il ruolo di Dirigente Preposto, al quale riportano gerarchicamente le funzioni di pianificazione strategica, di controllo di gestione e principi e controlli contabili e Legge 262.

Nell'ambito del Regolamento Generale Aziendale, ai ruoli citati sono attribuite le seguenti funzioni:

- Chief Risk Officer: è responsabile dell'attuazione delle politiche di governo e del sistema di gestione dei rischi garantendo, nell'esercizio della funzione di controllo, una vista integrata delle diverse rischiosità (di credito, di mercato, operativi, di liquidità, di reputazione, di conformità, etc.) agli Organi Sociali. Assicura la misurazione e il controllo sull'esposizione di Gruppo alle diverse tipologie di rischio. In tale ambito garantisce il presidio e l'esecuzione delle attività previste in tema di controllo dei rischi, anche per il tramite delle attività svolte dalle proprie strutture. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione di una cultura del controllo all'interno del Gruppo presidiando l'identificazione e il monitoraggio di eventuali disallineamenti rispetto alla normativa di riferimento. Supporta il Consiglio di Gestione e l'Alta Direzione nell'istituzione e nel mantenimento di un efficace ed efficiente Sistema dei Controlli Interni e nella formulazione di proposte di policy di gestione dei rischi e dei limiti, in particolare supporta il Consigliere Delegato, responsabile di promuovere il presidio integrato dei rischi, anche mediante la predisposizione di reporting e comunicazioni periodiche. Assicura all'Organo con funzione di supervisione strategica, anche per il tramite della regolare partecipazione al Comitato per il Controllo Interno, comunicazione indipendente mediante invio di flussi informativi e con intervento diretto. Nello svolgimento di tale attività si raccorda con il Chief Audit Executive di Capogruppo operante nella valutazione dell'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni. Sovrintende al processo di convalida interna. Presidia il processo del rating di Gruppo e il processo di valutazione dell'adeguatezza della dotazione patrimoniale rispetto ai rischi assunti di informativa al pubblico. Coordina le strutture coinvolte nel complessivo processo di alimentazione e data quality. Il Chief Risk Officer, sotto la sovrintendenza complessiva dell'Alta Direzione, esercita, per gli ambiti di specifica competenza, la funzione di coordinamento nei confronti delle Società del Gruppo.
- Chief Financial Officer: presidia il ciclo di pianificazione e budget del Gruppo e lo sviluppo e la gestione del sistema di reporting direzionale strategico. Presidia le attività di Capital Management e Capital Allocation tramite la proposta all'Alta Direzione di operazioni di rafforzamento del capitale e di allocazione dello stesso. Monitora l'evoluzione del contesto macroeconomico con particolare riferimento alle variabili chiave che impattano in via diretta o indiretta sul conseguimento degli obiettivi economico-patrimoniali del Gruppo. Presidia l'Asset Liability Management strategico e operativo. Presidia il rischio finanziario correlato al tasso di interesse del banking book di Gruppo. Formula proposte per la strategia di liquidità del Gruppo e per le politiche di finanziamento dello stesso. Formula e diffonde le linee guida, i criteri, le metodologie e le interpretazioni normative in materia contabile e di bilancio all'interno del Gruppo. Nel ruolo di Dirigente Preposto garantisce adeguati livelli di controllo ed indirizza le attività nel rispetto di quanto disposto dalla legge 262/2005. Garantisce il presidio delle attività contabili, fiscali, di bilancio e di vigilanza su base individuale (Banca e Società in service) e consolidata. Assicura il presidio dei processi di chiusura e valutazione periodica ai fini della predisposizione del bilancio annuale e delle situazioni periodiche infrannuali sia a livello individuale che consolidato, rendicontando, alle scadenze stabilite, all'Alta Direzione i risultati contabili di Gruppo e delle Società in service. Garantisce l'adeguatezza del sistema di controllo di gestione e ne cura l'omogeneità dell'impostazione metodologica all'interno delle Società in service, assicurando il reporting gestionale all'Alta Direzione e alle competenti funzioni della Capogruppo nonché alle Direzioni delle Banche Rete e delle altre Società in service per gli ambiti di competenza. Rendiconta i dati per il Sistema Incentivante e Premiante per le componenti patrimoniali e reddituali. Presidia l'attuazione delle politiche, degli strumenti di gestione e delle attività concernenti la responsabilità sociale d'impresa della Banca e del Gruppo. Predisponde la redazione dell'informativa periodica obbligatoria della Capogruppo e consolidata, ai sensi della normativa vigente. Il Chief Financial Officer, sotto la sovrintendenza complessiva dell'Alta Direzione, esercita, per gli ambiti di specifica competenza, la funzione di coordinamento nei confronti delle Società del Gruppo.

In tale contesto, nel primo trimestre 2012 sono state apportate variazioni alla struttura organizzativa di UBI Banca che hanno previsto, in ottica di semplificazione, la sostituzione delle strutture citate dotate del rango di "Macro Area" con l'individuazione di specifici ruoli organizzativi dismettendo contestualmente tale rango organizzativo.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

- è stato individuato il ruolo di "Chief Audit Executive" in sostituzione della Macro Area "Audit di Capogruppo e di Gruppo" al quale riportano tutte le strutture precedentemente in capo alla stessa.
- al "Chief Risk Officer" riportano tutte le strutture precedentemente in capo alla Macro Area "Controllo Rischi".
- è stato istituito il ruolo di "Chief Financial Officer" e allocato in staff al Consigliere Delegato, al quale riportano tutte le strutture precedentemente dipendenti dalla Macro Area "Amministrazione e Controllo di Gestione" oltre alle strutture a riporto della Macro Area "Sviluppo e Pianificazione Strategica", ad esclusione dell'Area "Sviluppo Strategico".
- inoltre, è stato individuato il ruolo di "Chief Strategy Officer" in sostituzione della Macro Area "Sviluppo e Pianificazione Strategica", riallocando in staff a riporto dello stesso anche l'Area "ALM", precedentemente allocata a riporto della Macro Area "Finanza" ed è stata posizionata la Funzione "Corporate Social Responsibility" a diretto riporto del "Chief Financial Officer".

La revisione interna (terzo livello) è invece funzionale ad una valutazione indipendente, a supporto degli Organi di Controllo e di Gestione, sull'impostazione e sul funzionamento del Sistema di controllo interno o di parti dello stesso. La mission di tale funzione è rappresentabile, in estrema sintesi, nel sistematico monitoraggio dell'adeguatezza dei controlli sui rischi a livello di Gruppo, nella valutazione della funzionalità e nel supporto al miglioramento (sotto i profili della efficacia e della efficienza) del Sistema di controllo interno del Gruppo. Con riferimento alle "principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria" ai sensi dell'art. 123 bis comma 2, lettera b) TUF, le stesse sono illustrate nell'allegato 1 alla presente Relazione.

15.1 Responsabile della Funzione di Internal Audit

La Funzione di Internal Audit fa capo al Chief Audit Executive, che dipende dal Consiglio di Sorveglianza, ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico e non è responsabile di alcuna Area operativa.

In aderenza con le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, lo Statuto attribuisce al Consiglio di Gestione la competenza per la nomina, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile della funzione di controllo interno. Tale ruolo è stato assegnato al sig. Angelo Arrigo.

In applicazione delle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, il Comitato per la Remunerazione, istituito in seno al Consiglio di Sorveglianza, ha svolto compiti consultivi e di proposta in ordine alla remunerazione del responsabile della funzione di controllo interno e vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dello stesso. In conformità alla regolamentazione di vigilanza e alla disciplina statutaria, Il Consiglio di Sorveglianza verifica inoltre che il Chief Audit Executive sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità. La Funzione di Internal Audit effettua attività di audit su UBI Banca, sulle Società Controllate che hanno delegato la revisione interna e, più in generale, su tutte le Società del Gruppo, operando in qualità di Capogruppo. Relativamente a tale perimetro l'Internal Audit verifica, sia in via continuativa, sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano annuo delle attività, sottoposto agli organi di amministrazione e controllo delle suddette Controllate e cumulativamente dagli organi di Amministrazione e Controllo della Capogruppo. Il documento che formula la proposta di tale pianificazione definisce le linee guida dell'attività di revisione interna, in base alle quali, in coerenza con lo scenario di riferimento, viene predisposto il Piano delle attività che l'Internal Audit di UBI Banca intende svolgere. Tale pianificazione è stata redatta nel rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale Operativo della Funzione laddove vengono disciplinati i requisiti, i criteri, la struttura e l'iter procedurale previsto per la stesura del Piano delle attività. Per opportuna informativa e per raccogliere eventuali considerazioni la proposta delle attività da svolgere nel corso dell'esercizio è stata sottoposta alle Direzioni Generali delle Controllate nel mese di dicembre dell'anno 2011. La procedura prevede inoltre la successiva presentazione agli organi di Amministrazione e Controllo della Capogruppo previa collazione di tutte le attività proposte. Per lo svolgimento delle attività previste da tale piano la funzione di Internal Audit si avvale di risorse interne e, in occasione di alcuni interventi di natura straordinaria, dell'apporto di consulenti esterni il cui impiego è stato garantito per l'anno 2012 dallo stanziamento di uno specifico budget.

Nel corso del 2012, in coerenza con le linee guida definite e con i disposti normativi in materia, la Funzione di Internal Audit ha verificato la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi ed ha valutato la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni del Gruppo, portando all'attenzione degli Organi Aziendali e dell'Alta Direzione possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione ed alle procedure.

Nello specifico, in considerazione della necessità di supportare lo svolgimento dei compiti attribuiti al Consiglio di Sorveglianza dalle disposizioni normative e regolamentari, oltre che a beneficio del Consiglio di Gestione, ha focalizzato in particolar modo - in relazione alla loro rilevanza - le strutture ed i processi impattati dalle disposizioni in tema di gestione dei rischi (di business, operativi e normativi), oltre ad aver prestato un supporto consulenziale alle attività progettuali in corso aventi impatto sul sistema dei controlli interni.

Ha inoltre verificato, tramite specifiche analisi di impianto l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

Infine, in relazione agli specifici compiti attribuiti alla revisione interna dalla Circolare 263/06 e successivi aggiornamenti in materia di vigilanza prudenziale, nel corso del 2012 la Funzione di Internal Audit ha completato le verifiche previste dalla normativa, funzionali alla presentazione a Banca d'Italia delle istanze per l'adozione dei metodi avanzati per la misurazione dei rischi di credito e operativi, effettuato le attività di verifica sugli interventi richiesti dalla Vigilanza in occasione del rilascio dell'autorizzazione stessa, nonché avviato le attività connesse al piano di estensione dell'autorizzazione medesima.

Gli esiti degli interventi di audit sono stati oggetto, oltre che di specifica informativa rilasciata al Referente Audit e alla Direzione Generale della Società alla conclusione delle attività di analisi, di una rendicontazione periodica a favore dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle Controllate e cumulativamente rappresentata al Comitato Controlli Interni, al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo. Tale sintetica rappresentazione fornisce altresì uno schema delle principali situazioni emerse dalle attività di audit e lo stato di avanzamento degli interventi attivati a sistemazione delle stesse. In caso di eventi di particolare rilevanza ha predisposto tempestivamente adeguata informativa trasmessa agli organi di Amministrazione e di Controllo nonché al Consigliere esecutivo incaricato del sistema di controllo interno.

15.2. Consigliere esecutivo incaricato del sistema di controllo interno

Il Consiglio di Gestione in data 28 aprile 2010, ha affidato al Consigliere Delegato l'incarico di cui all'art. 43 bis dello Statuto Sociale, con il supporto del Direttore Generale per quanto riguarda la fase progettuale dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni.

Nell'ambito dell'incarico affidato, ha promosso l'approvazione da parte dei competenti organi dei "principi per l'impostazione del sistema di controllo interno del gruppo UBI così come descritti nella parte iniziale del presente paragrafo".

15.3 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

UBI Banca ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo" (di seguito, il "Modello") conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida ABI.

Il Modello è rappresentato nel "Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di UBI Banca Scpa.", approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, il quale è suddiviso in due parti le quali contengono:

- nella parte generale, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà aziendale (sistema di governance e assetto organizzativo di UBI Banca);
 - alla struttura del Modello e alla metodologia scelta per la definizione e l'aggiornamento dello stesso;
 - alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza di UBI Banca, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - ai criteri di aggiornamento del Modello;

- nella parte speciale, una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Banca ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
 - ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

Le tipologie di violazioni (reati ed illeciti amministrativi) previsti nella parte speciale del Modello di UBI Banca sono le seguenti:

- reati nei confronti della pubblica amministrazione;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento
- reati societari;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la personalità individuale;
- reato di aggraving e disciplina del "Market Abuse";
- reati transnazionali;
- reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati ambientali.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 e alla luce delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tra le quali in primis l'ABI, UBI Banca ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale composto da:

- due componenti del Consiglio di Gestione;
- il Responsabile dell'Area Affari Legali e Contenzioso;
- il Responsabile dell'Area Rischi di non conformità;
- un professionista esterno, munito di competenze specifiche in materia.

L'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali in merito all'adozione ed efficace attuazione del Modello, alla vigilanza sul funzionamento del Modello ed alla cura dell'aggiornamento del Modello. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere delegato ed il Direttore generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

UBI Banca, in qualità di capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 e suggerisce i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi. In tale contesto UBI Banca nel corso del 2012, ha effettuato un aggiornamento del Modello che ha consentito di recepire sia l'introduzione di nuove fattispecie di reato, sia gli adeguamenti intervenuti nella normativa esterna ed in quella di autoregolamentazione. La Capogruppo ha inoltre supportato le attività di aggiornamento del Modello delle Società del Gruppo mediante invio della versione aggiornata del Modello a titolo di linea guida per l'aggiornamento e la personalizzazione.

Un estratto del Modello di UBI Banca denominato "Elementi di sintesi del Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di UBI Banca Scpa" è disponibile sul sito internet della Banca.

15.4 Società di revisione

L'incarico di revisore contabile del bilancio individuale e consolidato di BPU era stato conferito in data 10 maggio 2003, per la durata di tre esercizi (dall'esercizio 2003 all'esercizio 2005 incluso) alla KPMG Spa, con Sede Legale in Via Vittor Pisani 25, 20124 Milano. Successivamente l'Assemblea dei Soci del 22 aprile 2006 ha prorogato l'incarico di KPMG Spa di ulteriori 3 esercizi (dall'esercizio 2006 al 2008 incluso).

KPMG Spa è iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 00709600159, R.E.A. Milano n. 512867 ed è associata all'ASSIREVI Associazione Italiana Revisori Contabili.

In data 5 maggio 2007 l'Assemblea ordinaria dei Soci di UBI Banca ha deliberato la proroga, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo n. 303/2006, dell'incarico di revisione contabile dei bilanci e di revisione limitata delle relazioni semestrali su base individuale e consolidata alla KPMG Spa per gli esercizi 2007-2011.

In data 30 aprile 2011 l'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza e con parere favorevole del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ha conferito alla società di revisione DELOITTE & TOUCHE Spa, con sede legale in Milano Via Tortona, 25, l'incarico di revisione legale del bilancio individuale di UBI e del bilancio consolidato del Gruppo UBI, di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo UBI, con riferimento agli esercizi dal 2012 al 2020, determinandone il corrispettivo ed i criteri per l'adeguamento dello stesso durante l'incarico.

Infatti l'incarico conferito alla KPMG, essendosi complessivamente protratto per nove esercizi, non risulta ulteriormente rinnovabile, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Deloitte & Touche Spa è iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 03049560166, R.E.A. Milano n. 1720239 ed è associata all'ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili).

15.5 Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Gestione ha nominato, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, la dott.ssa Elisabetta Stegher Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis TUF in possesso requisiti di professionalità richiesti ai sensi di statuto, i quali prevedono il possesso oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa.

Al Dirigente preposto sono stati attribuiti i seguenti compiti:

- attestare che gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale corrispondano alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- attestare - congiuntamente al Consigliere Delegato, mediante apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione semestrale - l'adeguatezza e l'effettiva applicazione nel relativo periodo delle procedure di cui sopra nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di UBI Banca e del Gruppo.

Il Dirigente Preposto è tenuto altresì a fornire specifica informativa nei confronti del Consigliere Delegato, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il Controllo Interno; al riguardo, deve predisporre relazioni che consentano agli Organi sociali le valutazioni inerenti l'adeguatezza ed il rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili del Gruppo, verificando altresì la congruità dei poteri e mezzi assegnati al Dirigente preposto medesimo.

Inoltre, ai fini della concreta attuazione del dettato normativo, è stato previsto che il Dirigente Preposto deve:

- poter accedere direttamente a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili; il dirigente potrà accedere a tutte le fonti di informazione della Società, senza necessità di autorizzazioni;
- poter contare su canali di comunicazione interna che garantiscano una corretta informazione infra-aziendale;
- poter costruire in modo autonomo il proprio ufficio/struttura sia con riferimento al personale, che ai mezzi tecnici (risorse materiali, informatiche, ecc.);
- costruire le procedure amministrative e contabili della Società in modo autonomo, potendo disporre anche della collaborazione di tutti gli uffici che partecipano alla filiera della produzione delle informazioni rilevanti;
- avere poteri di proposta/valutazione/veto su tutte le procedure "sensibili" adottate all'interno della Società;
- poter partecipare alle riunioni consiliari nelle quali sono discussi argomenti di interesse per la funzione del Dirigente;
- poter disporre di consulenze esterne, laddove particolari esigenze aziendali lo rendano necessario;
- poter instaurare con gli altri "attori" responsabili del controllo relazioni, flussi informativi che garantiscano oltre alla costante mappatura dei rischi e dei processi, un adeguato monitoraggio del corretto funzionamento delle procedure (società di revisione, direttore generale, responsabile del controllo interno, risk manager, compliance officer, ecc.).

In relazione all'accentramento in Capogruppo della gestione delle procedure amministrative e contabili delle Banche Rete e di talune ulteriori società controllate, nell'ambito delle previsioni introdotte dalla legge 262/2005 è stato attivato il Sistema di Governance Amministrativo e Finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l'altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati.

Detto "Sistema" permette una corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all'informativa finanziaria e prevede un'adeguata dotazione di poteri e mezzi in capo al Dirigente Preposto, mediante un "Sistema di attestazioni a cascata".

È infatti previsto il medesimo obbligo di certificazione a carico degli Organi Delegati e del Responsabile Amministrativo delle Società del Gruppo oggetto di consolidamento integrale.

L'attestazione da parte delle società controllate viene portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta di approvazione della proposta di bilancio e viene inoltrata alla Capogruppo precedentemente alla seduta del Consiglio di Gestione che procede all'approvazione del progetto di bilancio individuale della Capogruppo e del Consolidato.

Il "Sistema di attestazione a cascata" è ulteriormente rafforzato dalla presenza di specifica attestazione rilasciata a favore delle Società del Gruppo da un soggetto terzo indipendente qualificato.

Inoltre il sistema di Governance Amministrativo e Finanziario del Gruppo UBI prevede una specifica struttura specialistica in staff al Dirigente Preposto volta al coordinamento complessivo delle attività del Gruppo nonché alla definizione e svolgimento delle verifiche a supporto delle attestazioni.

In qualità di emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, anche IW Bank Spa e Centrobanca Spa hanno proceduto alla nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

16. Interessi dei Consiglieri e operazioni con parti correlate

Le operazioni con gli esponenti aziendali, con gli esponenti di società del Gruppo e con le imprese da questi controllate – tutti soggetti qualificabili come parti correlate – sono regolate a condizioni di mercato e per tali operazioni viene puntualmente osservato ove applicabile il disposto dell'art. 136 D.Lgs. 385/1993 (TUB).

In merito sono state attivate idonee procedure informatiche che, partendo dalle dichiarazioni rilasciate dagli esponenti aziendali, permettono di identificare in via preventiva la potenziale assunzione di una obbligazione diretta o indiretta dell'esponente e conseguentemente di assoggettare l'operazione alla procedura prevista dal citato art. 136 TUB.

La Banca pone particolare attenzione in occasione del compimento di operazioni con parti correlate, rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

In merito si segnala che la Consob, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 - *successivamente modificata con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010* - ha approvato un Regolamento recante disposizioni in materia (Regolamento Consob). In particolare la nuova normativa disciplina la procedura da seguire per l'approvazione delle operazioni poste in essere dalle società quotate e dagli emittenti azioni diffuse con i soggetti in potenziale conflitto d'interesse, tra cui azionisti di riferimento o di controllo, componenti organi amministrativi e di controllo e alti dirigenti, inclusi i loro stretti familiari.

I punti cardine del nuovo regolamento sono:

- a) il rafforzamento del ruolo dei consiglieri indipendenti in tutte le fasi del processo decisionale relativo alle operazioni con parti correlate;
- b) il regime di trasparenza;
- c) l'introduzione di un'articolata disciplina di *corporate governance* contenente regole volte ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (un regime *ad hoc* è previsto per le società che adottano il modello dualistico).

Nell'ambito del Gruppo UBI Banca la disciplina in esame si applica a UBI Banca in qualità di emittente azioni quotate.

In relazione a quanto precede, i competenti organi hanno approvato, nei termini previsti dalla vigente normativa un Regolamento che disciplina le operazioni con parti correlate, disponibile sul sito e sono stati definiti processi interni idonei a garantire il rispetto delle nuove disposizioni emanate.

In attuazione dell'articolo 53, commi 4 e seguenti del TUB e della Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, la Banca d'Italia in data 12/12/2011 ha emanato nuove Disposizioni riguardanti la disciplina di vigilanza delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati alla banca o al gruppo bancario (nel cui ambito rientrano, fra gli altri, gli esponenti di UBI Banca e di tutte le Banche del Gruppo Bancario UBI, oltre agli esponenti di UBI Leasing, nonché i soggetti che a tali esponenti risultano connessi secondo la definizione data dalla disciplina).

Scopo preminente della disciplina è contenere il rischio che la prossimità di taluni "Soggetti Collegati" ai centri decisionali della Banca possa pregiudicare l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti o ad altre transazioni che comunque riguardino questi soggetti; a presidio di tali rischi, il Gruppo UBI, nel rispetto delle disposizioni di Banca d'Italia:

- monitora e assicura il rispetto degli specifici limiti prudenziali posti dalla normativa di vigilanza alle attività di rischio assunte verso soggetti collegati dalla Capogruppo e dalle controllate; in merito è stata approvata, secondo le modalità previste dalle citate disposizioni Banca d'Italia, una specifica "policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati" che viene allegata alla presente Relazione (Allegato 2);
- si è dotato di apposite procedure deliberative che garantiscono l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati, prevenendo eventuali abusi che possono essere insiti nelle operazioni in potenziale conflitto d'interesse effettuate con dette controparti; tali procedure sono state recepite in apposito Regolamento, applicabile a tutte le società del Gruppo e disponibile sul sito della Banca.

In linea generale in analogia a quanto previsto per i componenti del Consiglio di Gestione dall'art. 2391 C.C., è previsto a livello statutario che anche i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono riferire di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamento applicabile in materia.

In relazione alle disposizioni normative vigenti emanate in attuazione della Direttiva "MIFID" 2004/39/CE, è stata approvata una "policy interna di gestione delle operazioni personali" che disciplina dettagliatamente gli obblighi in materia di operazioni personali su strumenti finanziari facenti carico a tutti i Soggetti Rilevanti, così come identificati nella sopra citata disciplina.

17. Trattamento delle informazioni societarie

Al fine evitare il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate, il Consiglio di Gestione ha approvato la procedura di gestione delle informazioni privilegiate da comunicare al pubblico e di gestione del Registro delle persone con accesso ad informazioni privilegiate. A tal fine è stata messa a punto una procedura volta a delineare le misure di sicurezza da adottare idonee a garantire la massima riservatezza delle informazioni ed a definire l'iter da seguire per la gestione e la diffusione delle informazioni privilegiate.

In particolare, tale procedura disciplina le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate che riguardano direttamente la Banca o le società controllate e nel contempo impartisce alle società controllate le disposizioni affinché tali società trasmettano tempestivamente alla Banca le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 115 bis del TUF è stato istituito un Registro delle persone che, su base permanente od occasionale, hanno accesso alle informazioni privilegiate che interessano direttamente UBI Banca.

Tale Registro viene gestito anche in nome e per conto delle società del Gruppo che ne hanno delegato la tenuta e gestione alla Capogruppo. Qualora, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, UBI Banca e/o una Società del Gruppo, venga a conoscenza di informazioni concernenti un emittente quotato terzo, dallo stesso qualificate come privilegiate, ai sensi della normativa applicabile, UBI Banca e/o la Società del Gruppo verrà iscritta nel registro predisposto da tale emittente quotato terzo.

Indipendentemente dall'iscrizione di UBI Banca e/o altra Società del gruppo nel registro dell'emittente quotato terzo, si procederà all'iscrizione anche nel Registro tenuto da UBI Banca.

18. Rapporti con gli azionisti

UBI Banca riserva particolare attenzione alla gestione continuativa dei rapporti con i Soci e gli operatori della Comunità Finanziaria nazionale e internazionale, nonché a garantire la sistematica diffusione di un'informazione qualificata, esauriente e tempestiva su attività, risultati e strategie del Gruppo.

A tal fine sono operativi l'"Area Supporto al Consiglio di Gestione e Soci" e lo "Staff Investor Relations"; le informazioni che rivestono rilievo per gli azionisti sono inoltre messe a disposizione in specifiche sezioni dedicate del sito istituzionale del Gruppo (www.ubibanca.it).

L'Area Supporto al Consiglio di Gestione e Soci, per l'ambito "Soci" cura tutti i rapporti con i Soci e gli Azionisti della Banca, istruisce le domande di ammissione a Socio, aggiorna il libro Soci ed il Libro degli Azionisti, provvedendo a tutti gli adempimenti di carattere societario, inoltre coordina i lavori preparatori dell'Assemblea dei Soci della Banca e gestisce tutte le attività connesse.

La Banca ha creato per i Soci "Ubi Club", un insieme di agevolazioni bancarie e di protezioni assicurative: una convenzione di conto corrente a condizioni particolarmente vantaggiose e agevolazioni su altri prodotti/servizi quali deposito titoli, Internet Banking Qui Ubi, cassette di sicurezza e sistemi di pagamento. Le garanzie assicurative, gratuite per i Soci e per le loro famiglie, prevedono una polizza responsabilità civile della famiglia con un massimale di 100.000 euro, una polizza infortuni caso morte e invalidità permanente pari o superiore al 66 %, una diaria da ricovero in seguito ad infortunio e una polizza prelievo sicuro. Le agevolazioni bancarie sono riservate ai Soci che siano titolari di un rapporto di conto corrente presso una delle banche del Gruppo UBI, mentre le garanzie assicurative sono rivolte alla generalità dei Soci.

Inoltre nel corso del 2012 nell'ambito del programma di offerta e di quotazione di prestiti obbligazionari sono state riservate al Corpo Sociale talune emissioni a tassi interessanti con l'obiettivo di riconoscere un vantaggio allo status di Socio.

Lo Staff Investor Relations ha il compito di seguire i rapporti con la Comunità finanziaria (Investitori Istituzionali e analisti finanziari) nell'ambito delle linee definite dal Vertice della Banca.

Nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, lo Staff Investor Relations si occupa di fornire un'informativa chiara, tempestiva e completa anche attraverso la diffusione di comunicati stampa, la predisposizione di presentazioni e la gestione della sezione Investor Relations del portale internet della Banca. Nel 2012 sono stati diffusi n. 103 comunicati stampa.

19. Assemblee (ex art. 123 bis, comma 2, lett. c), TUF)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione (stabilendo altresì la medaglia di presenza) dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, che verrà ripartito secondo quanto previsto all'Articolo 44 dello statuto sociale; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 45 dello Statuto. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;
- b) approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione ed i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;
- c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies Cod. Civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;
- d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies Cod.Civ.;
- e) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti;
- f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;
- g) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 28, terzo comma dello Statuto, "ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'eliminazione o la soppressione delle sedi operative di Brescia e Bergamo, così come previste ed identificate all'Articolo 3, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n.6 dell'art. 2484 Cod.Civ, l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23 e 36 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.

Ferma sempre ogni diversa inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli articoli 45, sesto comma, 48, sesto comma e 49, commi sesto, settimo ed ottavo dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto, che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello della Assemblea.

Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 48, quinto comma".

L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dallo Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.

In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.

La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad 1/40 dei Soci aventi diritto alla data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della domanda.

Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 giorni decorrenti dall'iscrizione a libro Soci.

Il Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, né alla società di revisione legale alla quale sia stato conferito il relativo incarico o al responsabile della revisione legale dei conti della società, né a soggetti che rientrano in una delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge. Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma C.C., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 Soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità. Il diritto di voto in caso di pegno o di usufrutto sulle azioni spetta soltanto al Socio.

Per quanto poi riguarda il funzionamento delle Assemblee, la Banca ha adottato, con apposita delibera assembleare, un Regolamento assembleare volto a disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea dei Soci, garantendo il diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

Tale Regolamento è stato altresì pubblicato sul sito internet della Banca nella sezione Corporate Governance e nella sezione Soci.

L'incertezza e la volatilità dei mercati hanno caratterizzato gli andamenti dei corsi azionari per tutto il 2012. In particolare, il titolo UBI Banca ha chiuso la giornata di contrattazione del 28 dicembre 2012 con un prezzo ufficiale pari a 3,505 euro. Nel corso dell'anno, il prezzo minimo e il prezzo massimo registrati durante le negoziazioni sono stati rispettivamente pari a 1,821 e 4,116 euro.

A fine 2012 la capitalizzazione di Borsa di UBI Banca (calcolata sul prezzo ufficiale) si era attestata a 3,2 miliardi dai 2,8 miliardi di euro di fine 2011 collocando UBI Banca al 4° posto tra i gruppi bancari italiani ed al 1° posto fra quelli di matrice popolare. A livello europeo, nella classifica stilata dall'ABI nell'European Banking Report considerando i Paesi dell'Unione Monetaria più la Svizzera, il Gruppo UBI si colloca fra le prime quaranta posizioni.

Allegato A

Cariche rivestite dai membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca Scpa in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri (*), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

(**) Società appartenenti al Gruppo UBI Banca

NOME	CARICA RICOPERTA NELL'EMITTENTE	CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE O BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI
Zanetti Emilio	Presidente	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Banca Popolare di Bergamo Spa (**) Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo – Orio al Serio Spa Consigliere di Amministrazione: - Italcementi Fabbriche Riunite Cemento Spa (*)
Pizzini Flavio	Vice Presidente	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - UBI Banca International Sa (**) Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: - UBI Sistemi e Servizi Scpa (**) Consigliere di Amministrazione: - Banco di Brescia Spa (**) Sindaco Effettivo: - Mittel Spa (*)
Massiah Victor	Consigliere Delegato	Consigliere di Amministrazione: - Banca Popolare di Bergamo Spa (**) - Banco di Brescia Spa (**) - Centrobanca Spa (**)
Auletta Armenise Giampiero	Consigliere	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Rothschild Spa Italia Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione: - Banca Carime Spa (**) Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Banca Popolare Commercio e Industria Spa (**) Consigliere di Amministrazione: - Banca Popolare di Ancona Spa (**)
Cera Mario	Consigliere	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - IW Bank Spa (**) - Banca Popolare Commercio Industria Spa (**)
Frigeri Giorgio	Consigliere	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - UBI Pramerica SGR Spa (**) - Centrobanca Sviluppo e Impresa SGR Spa (**) - The Sailor Fund - Sicav Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Centrobanca Spa (**) Consigliere di Amministrazione: - UBI Sistemi e Servizi Scpa (**)
Gola Gian Luigi	Consigliere	Presidente del Collegio Sindacale: - F2i Reti Italia Srl Consigliere di Amministrazione: - Newspaper Milano Srl Presidente del Comitato di Sorveglianza: - Ial Cisl Piemonte in amministrazione straordinaria Sindaco Effettivo: - Sigit Spa
Lupini Guido	Consigliere	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Banca Popolare di Bergamo Spa (**)
Moltrasio Andrea	Consigliere	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Centrobanca Spa (**) - Clinica Castelli Spa - Icro Didonè Spa Amministratore Delegato: - Icro Coatings Spa
Polotti Franco	Consigliere	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - O.R.I Martin Acciarieria e Ferriera di Brescia Spa - Banco di Brescia Spa (**) Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato: - Mar.Bea Srl Consigliere Delegato: - Trafilati Martin Spa

Tablelle di sintesi

Tabella 1: informazioni sugli assetti proprietari (al 31 dicembre 2012)

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

	N. AZIONI	% RISPETTO AL C.S.	QUOTATO (indicare i mercati)/NON QUOTATO	DIRITTI ED OBBLIGHI
AZIONI ORDINARIE	901.747.005	100 %	MILANO – MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (MTA)	
AZIONI CON DIRITTO DI VOTO LIMITATO				
AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO				

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)

	QUOTATO (indicare i mercati)/NON QUOTATO	N. STRUMENTI IN CIRCOLAZIONE	CATEGORIA DI AZIONI AL SERVIZIO DELLA CONVERSIONE/ ESERCIZIO	N. AZIONI AL SERVIZIO DELLA CONVERSIONE/ ESERCIZIO
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	MILANO- MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (MTA)	50.128.240	ORDINARIE	MASSIME 255.658.348

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	QUOTA % SU CAPITALE ORDINARIO	QUOTA % SU CAPITALE VOTANTE
SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP	SI	5,001%	5,001%
BLACKROCK INCORPORATED (indiretta - gestione del risparmio)	NO	2,854%	2,854%
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO	SI	2,230%	2,230%
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA	SI	2,207%	2,207%
NORGES BANK	SI	2,177%	2,177%

Tabella 2: Consiglio di Sorveglianza e Comitati

Consiglio di Sorveglianza																			
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino al	Lista (M/m) §	indipendenti	Consiglio di Sorveglianza ****	Consiglio di Gestione ****	N. incarichi **	Comitato Nominie		Comitato per la Remunerazione		Comitato per il Controllo Interno		Comitato Bilancio		Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati		
									***	****	***	****	***	****	***	****	***	****	***
Vice Presidente Vicario	CALVI GIUSEPPE	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	100		n.a.	X	100	X	100							
	FOLONARI ALBERTO																		
Vice Presidente	(nominato VP il 10/5/07)	5/5/2007	Assemblea 2013	M	X	100		n.a.	X	100	X	100							
Vice Presidente	MAZZOLENI MARIO	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	100		n.a.	X	100									
Consigliere	ALBERTANI BATTISTA	10/5/2008	Assemblea 2013	M	X	94		n.a.											
Consigliere	BELLINI LUIGI *	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	87	15 (*)	n.a.	X	88									
Consigliere	CATTANEO MARIO *	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	100	19 (*)	n.a.			X	96	X	90					
Consigliere	FIDANZA SILVIA	24/4/2010	Assemblea 2013	M	X	94		n.a.					X (da 11/4/12)	100			X	100	
Consigliere	FONTANA ENIO	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	69		n.a.											
Consigliere	GARA VAGLIA CARLO *	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	94		n.a.	X	100				X	100				
Consigliere	GUSMINI ALFREDO	24/4/2010	Assemblea 2013	M	X	100	33 (*)	n.a.					X	96					
Consigliere	GUSSALLI BERTETTA PIETRO	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	69		n.a.											
Consigliere	LUCCHINI GIUSEPPE	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	69		n.a.			X	71							
Consigliere	LUCCHINI ITALO *	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	94	19 (*)	n.a.					X	84					
Consigliere	MANZONI FEDERICO *	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	100		n.a.	X (da 11/4/12)	100	Segr.	100		X (fino a 10/4/12)	100		X	100	
Consigliere	MINELLI ENRICO	28/04/2012	Assemblea 2013	M	X	100		n.a.											
Consigliere	MUSUMECI TOTI S.	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	100		n.a.			X	100							
Consigliere	ORLANDI SERGIO	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	81		n.a.						X	70		X	100	
Consigliere	PEROLARI GIORGIO	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	94		n.a.			X (da 11/4/12)	100							
Consigliere	PIVATO SERGIO *	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	94	19 (*)	5.					X	100					
Consigliere	SANTUS ARMANDO	28/04/2012	Assemblea 2013	M	X	91		n.a.											
Consigliere	SESTINI ROBERTO	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	62		n.a.											
Consigliere	ZANNONI GIUSEPPE	24/4/2010	Assemblea 2013	m	X	81		n.a.											
CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO 2012																			
Presidente	FASSOLA CORRADO	10/5/2008	20/12/2012	M	X	69		n.a.	X	71									
Consigliere	BAZOLI GIOVANNI	5/5/2007	29/03/2012	M	X	100		2	X	100									
Consigliere	PEDERSOLI ALESSANDRO	1/4/2007	29/03/2012	M	X	100		n.a.			X	100							

Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2012 Consiglio di Sorveglianza: 16 Comitato Nominie: 7 Comitato per la Remunerazione: 7 Comitato per il Controllo Interno: 25 Comitato Bilancio: 10 Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati: 7

Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte dei soci in occasione dell'Assemblea del 24/4/2010 chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza: almeno 500 soci che abbiano diritto di voto ad intervenire e di votare ovvero da tanti soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale

Quorum vigente richiesto per la presentazione delle liste da parte dei soci: almeno 500 soci che abbiano diritto di voto ad intervenire e di votare ovvero da tanti soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale

NOTE

(*) quale membro comitato controllo interno.
 (§) indicato M/m a seconda che il Consigliere sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).
 * iscritto nel Registro dei Revisori Legali

** Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis TUF (compresa la carica in UBI Banca scpa). L'elenco completo degli incarichi è, ai sensi dell'art. 144 quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob, pubblicato dalla Consob e reso disponibile nel proprio sito internet www.consob.it.

*** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del Consiglio di Sorveglianza al Comitato.

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei Consiglieri alle riunioni.

Tabella 3: Consiglio di Gestione

Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Indipendenti (ai sensi dell'art. 147 quater TUF) (**)	Esecutivi	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Gestione	Numero altri incarichi (***)
Presidente	ZANETTI EMILIO	2/4/2007	(*)		X	100	3
Vice Presidente	PIZZINI FLAVIO (nominato Vice Presidente il 10/5/2008)	2/4/2007	(*)		X	100	4
Consigliere Delegato	MASSIAH VICTOR (nominato Consigliere Delegato il 27/11/08 con effetti da 1/12/2008)	27/11/2008	(*)		X	100	3
Consigliere	AULETTA ARMENISE GIAMPIERO	2/4/2007	(*)		X	100	4
Consigliere	CERA MARIO	2/4/2007	(*)		X	100	2
Consigliere	FRIGERI GIORGIO	2/4/2007	(*)		X	100	5
Consigliere	GOLA GIAN LUIGI	30/06/2010	(*)	X		100	4
Consigliere	LUPINI GUIDO	27/04/2010	(*)		X	100	1
Consigliere	MOLTRASIO ANDREA	27/04/2010	(*)		X	100	4
Consigliere	POLOTTI FRANCO	10/05/2008	(*)		X	100	4
CONSIGLIERI DI GESTIONE CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO 2012							
Consigliere	CAMADINI GIUSEPPE	2/4/2007	25/07/2012		X	56	na

Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2012 n. 27 riunioni.

* I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi (2010/2012) e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di gestione ai sensi dell'art. 46, lett. a) dello Statuto e sono rieleggibili.

** Non viene richiesto ai componenti il Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, anche alla luce della scelta effettuata da UBI Banca di costituire i Comitati previsti dal Codice - per i quali tali requisiti sono richiesti - nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

*** Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione gli incarichi sono indicati per esteso (Allegato A).

Allegato 1

Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria

1) Premessa

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa del Gruppo UBI Banca è costituito dall'insieme delle regole e delle procedure aziendali, adottate dalle diverse unità operative aziendali, finalizzato a garantire l'attendibilità, l'accuratezza e la tempestività dell'informativa finanziaria.

Al riguardo va richiamato che, la legge 262 del 28 dicembre 2005 (e successive modifiche) "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" con l'inserimento nel TUF dell'art. 154 bis, ha introdotto nell'organizzazione aziendale delle Società quotate in Italia, la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito anche semplicemente "Dirigente Preposto") a cui è affidata la responsabilità di predisporre la redazione della documentazione contabile dell'impresa.

La citata riforma si propone, fra gli altri obiettivi, quello di potenziare il sistema dei controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta dagli emittenti quotati e, a tal fine, il Gruppo UBI Banca ha risposto alle disposizioni legislative con una serie di attività progettuali finalizzate, tra l'altro, all'individuazione ed effettiva adozione di un impianto organizzativo e metodologico (modello di governance amministrativo-finanziaria), che inserito in un contesto di compliance integrata, consente di regolare in via continuativa le attività inerenti alla verifica del livello di adeguatezza ed effettiva applicazione dei presidi relativi al rischio di informativa finanziaria e conseguentemente, effettuare una corretta valutazione del sistema di controllo interno di riferimento.

Il modello sviluppato è stato approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza rispettivamente in data 15 gennaio 2008 e 6 febbraio 2008, quindi formalizzato in uno specifico Regolamento Aziendale, emanato con il Comunicato di Gruppo 166 dell'8 agosto 2008. Tale Comunicato di Gruppo comprende anche il "Manuale metodologico per il presidio del rischio di informativa finanziaria di cui alla Legge 262/05" aggiornato, e quindi approvato dal Consiglio di Gestione il 17 dicembre 2012 e diramato con Circolare di Gruppo n. 44 del 25 gennaio 2013, con l'obiettivo di focalizzare maggiormente l'attenzione del Dirigente Preposto sulle aree più critiche mediante la pianificazione delle attività di verifica in ragione della rischiosità assegnata ai diversi processi rilevanti ai sensi della Legge 262/05 (c.d. approccio "Risk driven").

Il modello metodologico adottato è ispirato ai principali framework di riferimento riconosciuti a livello nazionale ed internazionale in tema di Sistemi di Controllo Interno sul Financial Reporting, quali il COSO Framework¹ ed il COBIT Framework², e comprende diversi ambiti, dettagliatamente descritti nel paragrafo seguente.

2) Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Il sistema dei controlli relativi all'informativa finanziaria pone le sue fondamenta su tre pilastri:

- presenza di un adeguato sistema di controlli interni a livello societario funzionale a ridurre i rischi di errori e comportamenti non corretti ai fini dell'informativa contabile e finanziaria, attraverso la verifica in via continuativa della presenza di adeguati sistemi di governance e standard comportamentali, adeguati processi di gestione del rischio, efficaci strutture organizzative, chiari sistemi di delega e adeguato sistema informativo e di comunicazione. La verifica a livello societario viene svolta utilizzando un apposito strumento denominato "CLC Assessment", che si basa sulla valutazione qualitativa di una serie di fattori di rischio considerati essenziali per ritenere solido ed affidabile un sistema di governance amministrativo finanziario;
- sviluppo e mantenimento di adeguati processi di controllo sulla produzione dell'informativa contabile e finanziaria e successiva verifica nel tempo della loro adeguatezza ed effettiva applicazione; in tale ambito sono comprese le procedure amministrative e contabili che garantiscono la ragionevole certezza sull'attendibilità dell'informativa finanziaria, siano esse relative ai processi di financial reporting in senso stretto, siano esse relative ai processi di business e di supporto considerati comunque significativi ai sensi dell'informativa finanziaria;
- sviluppo di controlli sul governo dell'infrastruttura tecnologica e sugli applicativi afferenti i processi amministrativi e finanziari, e successiva verifica nel tempo della loro adeguatezza ed effettiva applicazione.

a) Fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Per quanto concerne lo sviluppo e il mantenimento di adeguati processi di controllo sulla produzione dell'informativa contabile e finanziaria e lo sviluppo di controlli sul governo dell'infrastruttura tecnologica, il framework adottato prevede lo svolgimento delle seguenti fasi di analisi ed indagine:

- individuazione del perimetro rilevante costituito dalle società del Gruppo, dai conti e dai processi ritenuti significativi sulla base di parametri sia quantitativi, in relazione alla rispettiva contribuzione alle grandezze economico – patrimoniali rappresentate nel bilancio consolidato, che qualitativi, in relazione alla complessità del business e alla tipologia dei rischi impliciti;
- definizione dell'ambito di indagine dell'anno di riferimento mediante pianificazione delle attività di verifica annuali, pianificate semestralmente, in applicazione del citato modello "risk driven" che prevede l'attribuzione di un ranking di rischiosità ai processi. In ragione di tale modello si definiscono approcci di analisi differenziati, pur garantendo sempre un adeguato livello di presidio sui processi ritenuti più significativi, anche in ragione di elementi qualitativi desunti da: anomalie riscontrate in analisi precedenti, livello di stabilità dei processi, analisi delle anomalie riscontrate da altre funzioni di controllo ed informazioni acquisite per il tramite di apposite interviste a Chief Risk Officer, Chief Audit Executive e Chief Operating Office;

1 COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) è un'organizzazione privata volontaria volta al miglioramento della qualità del financial reporting attraverso l'utilizzo di principi etici nel business, di controlli interni efficaci e di un adeguato sistema di corporate governance.

2 Il COBIT (Control Objectives for IT and related technology Framework) è stato predisposto dall'IT Governance Institute, organismo statunitense che ha l'obiettivo di definire e migliorare gli standard aziendali nel settore IT.

In particolare il Gruppo UBI ha adottato il Framework IT Control Objectives for Sarbanes Oxley, definito specificatamente a presidio dell'informativa finanziaria.

- definizione della periodicità delle attività di verifica, in funzione del grado di rischio assegnato al processo, dando priorità ai processi ritenuti più rischiosi ma assicurando comunque, nell'arco del triennio, la verifica di tutti i processi significativi anche se considerati a bassa rischio;
- documentazione dei processi e dei relativi rischi e controlli. Tale attività è finalizzata a rilevare e a documentare i processi individuati come rilevanti ai fini L. 262/2005 nonché i rischi connessi di informativa contabile e finanziaria e i relativi controlli posti a loro presidio. La predisposizione di tale impianto documentale rappresenta, infatti, una condizione propedeutica alla successiva verifica dell'adeguatezza del sistema di controllo interno. Il presidio dei rischi di violazione dell'informativa contabile e finanziaria, insiti nel ciclo di vita del dato contabile, è riconducibile al rispetto delle cosiddette "financial assertion", che gli standard internazionali di riferimento definiscono come i requisiti che ogni conto contabile/informativa di bilancio deve assicurare per l'assolvimento degli obblighi di legge. Pertanto le "financial assertion" assumono il ruolo di strumento operativo che guida l'individuazione e la valutazione dei principali presidi di controllo, la cui assenza/inefficacia può pregiudicare il conseguimento della veridicità e della correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo;
- valutazione dei rischi e dell'adeguatezza dei controlli. Tale attività, definita convenzionalmente con il termine "Risk & Control Assessment", si pone l'obiettivo di verificare l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra informazione contabile e finanziaria. Tale attività si sviluppa nelle seguenti fasi:
 - valutazione dei controlli chiave preposti alla mitigazione dei rischi di informativa finanziaria, identificati e formalizzati nella fase di "Risk & Control Assessment". Tale attività, nota come "Test of Design", è volta a definire l'idoneità dei controlli chiave alla mitigazione dei rischi di mancato rispetto delle financial assertion. Tale attività può portare all'individuazione di eventuali punti di attenzione che richiedono la predisposizione di opportuni Piani di Azione Correttiva;
 - verifica dell'effettiva e continuativa applicazione dei controlli. Questa fase, nota con il nome di "Test of Effectiveness", è finalizzata alla valutazione dell'effettiva applicazione, nel periodo di riferimento, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra informazione contabile e finanziaria. Durante tale fase si procede alla verifica dell'attuazione dei controlli previsti dall'impianto documentale predisposto nella fase di formalizzazione dei processi/procedure. Tale attività può portare all'individuazione di eventuali punti di attenzione che richiedono la predisposizione di opportuni Piani di Azione Correttiva;
- definizione e monitoraggio degli interventi correttivi da porre in essere a fronte delle verifiche effettuate. Sulla base dei Piani di Azione Correttiva di cui sopra, la metodologia prevede l'attivazione di un percorso strutturato che, mediante specifici momenti di monitoraggio, conduca ad un effettivo potenziamento dei presidi di controllo attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei process owner competenti ed al conseguente aggiornamento del correlato impianto normativo interno;
- valutazione, al termine delle fasi sopra descritte, del livello di adeguatezza del sistema di controllo interno posto a presidio dell'informativa finanziaria prodotta. La valutazione finale è formalizzata in una specifica relazione posta all'attenzione della Direzione Generale e del Consiglio di Gestione.

b) Ruoli e Funzioni coinvolte

Le fasi operative sopra riportate sono condotte a cura della struttura specialistica interna alla Capogruppo in staff al Dirigente Preposto, nonché con il supporto di diversi altri attori aziendali, a vario titolo coinvolti negli adempimenti specifici richiesti dalla Legge 262/05.

In particolare è previsto il coinvolgimento:

- del Chief Operating Officer tramite le strutture a suo riporto. In particolare, l'Area Organizzazione di UBI e di UBI Sistemi e Servizi è coinvolta nella predisposizione e manutenzione dell'apparato documentale, funzionale alle esigenze di valutazione di adeguatezza ed effettività delle procedure aventi impatto sull'informativa contabile e finanziaria;
- delle altre funzioni di controllo interno (in particolare riferibili a Chief Audit Executive e Chief Risk Officer), al fine di conseguire sinergie organizzative e coerenza valutativa tra le differenti strutture interessate.

Inoltre il modello di governance amministrativo-finanziaria definito prevede il cosiddetto "sistema di attestazioni a cascata", in funzione del quale gli organi delegati delle singole società/outsourcer del Gruppo UBI Banca, nonché il Direttore Generale e le prime linee aziendali di UBI Banca, predispongono specifiche attestazioni interne indirizzate al Consigliere Delegato e al Dirigente Preposto della Capogruppo.

Preliminarmente al rilascio delle attestazioni ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98 sul bilancio d'esercizio, sul bilancio consolidato e sul bilancio semestrale abbreviato, viene redatta, ad esito delle procedure di verifica condotte nel corso dell'esercizio, una specifica relazione da parte dello staff a diretto riporto del Dirigente Preposto che contiene, tra l'altro, un giudizio di sintesi sulla bontà ed efficacia del sistema di controllo interno amministrativo contabile, sottoposta al giudizio preventivo del Direttore Generale. Tale relazione, condivisa con il Dirigente Preposto e il Consigliere Delegato, viene portata, con cadenza semestrale, all'attenzione del Consiglio di Gestione.

Allegato 2

Policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

1 Premessa

2 Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica

 Criteri per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica

 Presidi per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti

 Soggetti rilevanti

3 Propensione al rischio

 Limiti quantitativi consolidati e individuali

 Presidi qualitativi

 Soggetti rilevanti

4 Linee guida per l'istituzione e la disciplina dei processi organizzativi per l'identificazione ed il censimento dei soggetti collegati e l'individuazione e quantificazione delle relative transazioni in ogni fase del rapporto

 Introduzione

 Ruoli organizzativi

 Sistemi informativi e procedure

 Soggetti rilevanti

5 Linee guida per l'istituzione e la disciplina di processi di controllo per la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti, la verifica del disegno e l'applicazione delle politiche interne

6 Poteri e competenze

1. Premessa

Ambito normativo esterno

Le disposizioni recentemente emanate da Banca d'Italia in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati"¹ richiedono, alle banche autorizzate in Italia, di adottare opportuni presidi in termini di assetti organizzativi e di sistema di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Il rischio controparti collegate origina dal fatto che "la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti"².

La normativa di vigilanza individua due tipologie di presidi a fronte di tale rischio:

- limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza volti al contenimento delle attività di rischio³ nei confronti dei soggetti collegati, differenziati in funzione di loro specifiche tipologie⁴;
- procedure che garantiscono l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, a tutela della allocazione delle risorse e dei terzi da condotte espropriative⁵.

In tale contesto, il perimetro dei soggetti collegati è definito, in via generale, da:

- parti correlate;
- soggetti a loro connessi⁶.

Infine, per tener conto di potenziali rischi di conflitti di interesse determinati da controparti che non rientrano, in senso stretto, tra i soggetti collegati ma la cui attività professionale potrebbe avere comunque un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca (es.: il "personale rilevante"⁷) la normativa prescrive che ciascun Gruppo bancario si debba dotare, in coerenza con quanto stabilito per le controparti collegate, di opportuni presidi per la gestione delle operazioni in cui tali soggetti potrebbero avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

In particolare, le procedure interne devono prevedere l'impegno del personale interessato a dichiarare le situazioni di interesse nelle singole operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali dei rapporti ad un livello gerarchico superiore.

Ambito normativo interno

Al fine di recepire quanto definito dalla normativa in tema di controlli⁸, il Gruppo UBI, attraverso l'adozione della "**Policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati**", definisce le linee guida e i criteri per l'adozione da parte del Gruppo nel suo complesso e delle singole banche e società del Gruppo di opportuni assetti organizzativi, sistemi di controlli interni e specifiche politiche interne a presidio di tale rischio nei due ambiti sopra definiti (limiti prudenziali e procedure deliberative).

Le linee guida e i criteri definiti si propongono di dotare il Gruppo UBI di presidi efficaci, individuando altresì le responsabilità degli organi, i compiti delle funzioni aziendali e flussi informativi rispetto alla prevenzione, corretta gestione, mitigazione e controllo dei potenziali conflitti di interesse derivanti da ogni rapporto con soggetti collegati, con particolare focus rispetto al loro censimento e al monitoraggio dell'andamento delle esposizioni e delle operazioni con gli stessi.

Con riferimento alla definizione di soggetto collegato, il Gruppo UBI si dota di un "**Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI**" in cui viene declinato, nel dettaglio, il perimetro delle parti correlate e dei soggetti connessi.

Infine, per tener conto di potenziali rischi di conflitti di interesse determinati da controparti che non rientrano, in senso stretto, tra i soggetti collegati ma la cui attività professionale potrebbe avere comunque un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca (es.: il "personale rilevante"⁹) il Gruppo UBI si dota, in coerenza con quanto stabilito per le controparti collegate, di opportuni presidi per la gestione delle operazioni in cui tali soggetti potrebbero avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse. In particolare, le procedure interne devono prevedere l'impegno del personale interessato a dichiarare le situazioni di interesse nelle singole operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali dei rapporti ad un livello gerarchico superiore.

Con riferimento alla definizione di personale rilevante, vengono ricompresi in tale ambito i soggetti inseriti all'interno del perimetro "*Top management*" di cui al documento "**Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo UBI**", deliberato dal Consiglio di Sorveglianza.

Nel prosieguo della *policy* tale specifico ambito viene indicato con la definizione di "soggetti rilevanti".

1 Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006- 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 - Titolo V – Capitolo 5.

2 Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006- 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011- Titolo V – Capitolo 5- Sezione I.

3 Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi, Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 nonché le "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

4 Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006- 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011- Titolo V – Capitolo 5 Sezione II Limiti alle attività di rischio.

5 Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 -Titolo V – Capitolo 5 Sezione III Procedure deliberative.

6 Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 -Titolo V – Capitolo 5 Sezione I Paragrafo 3.

7 Cfr. par. 3.2. delle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30.03.2011.

8 Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 -Titolo V – Capitolo 5 - Sezione IV.

9 Cfr. par. 3.2. delle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30.03.2011.

La declinazione operativa di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalle linee guida definiti nella *policy* deve essere adeguata alle caratteristiche e alle strategie del Gruppo nel suo complesso e di ciascuna banca e società del Gruppo, nel rispetto del principio di proporzionalità, garantendo comunque l'efficacia del rispetto della normativa di vigilanza.

In tale contesto, la Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le relative deliberazioni sono adottate secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento¹⁰ e i diversi documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'assemblea dei soci, mediante apposita relazione, e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Gli organi aziendali delle entità del Gruppo devono essere consapevoli del profilo di rischio e delle politiche di gestione definiti dagli organi di vertice della Capogruppo. A tale scopo devono recepire quanto definito nelle politiche interne, nei regolamenti e, in generale, nella normativa di dettaglio, e contribuire, ciascuno secondo le proprie competenze, all'attuazione, in modo coerente con la propria realtà aziendale, delle strategie e politiche di gestione del rischio decise dagli organi di vertice della Capogruppo.

Contenuto e articolazione della policy

In coerenza con la normativa in materia di controlli a presidio dei rischi in attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, la policy si compone dei seguenti capitoli¹¹:

- *Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica*, nel quale, coerentemente con le caratteristiche operative e le strategie del Gruppo, vengono indicati i criteri e le linee guida per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse;
- *Propensione al rischio*, nel quale viene fissata la misura massima della totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati ritenuta accettabile e dei relativi dei presidi organizzativi per l'efficace controllo, ex ante ed ex post, del rispetto della stessa;
- *Linee guida per l'istituzione e la disciplina dei processi organizzativi per l'identificazione ed il censimento dei soggetti collegati e l'individuazione e quantificazione delle relative transazioni in ogni fase del rapporto*, nel quale, distintamente per ruoli organizzativi e sistemi informativi, vengono definiti specifici criteri e linee guida;
- *Linee guida per l'istituzione e la disciplina di processi organizzativi di controllo per la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti, la verifica del disegno e l'applicazione delle politiche interne*;
- *Poteri e competenze*, nel quale sono definite le logiche che il Consiglio di Gestione deve seguire nella declinazione operativa dei limiti di assunzione dei rischi definiti nella presente policy.

2. Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica

Criteri per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica

Con riferimento ai settori di attività e alle tipologie di rapporti di natura economica, l'operatività con soggetti collegati può coprire ogni transazione che comporti assunzione di attività di rischio¹², trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Il Gruppo si dota di un "**Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI**" in cui vengono declinate nel dettaglio:

- la definizione di operazione con soggetti collegati;
- la distinzione delle stesse sulla base della maggiore / minore rilevanza e dell'esiguità dell'importo e l'individuazione dei parametri quantitativi e qualitativi sulla base dei quali classificare le diverse tipologie di operazioni (ad esempio, sono considerati parametri quantitativi l'indice di rilevanza del controvalore dell'operazione¹³ e il patrimonio di vigilanza e l'indice di rilevanza dell'attivo; sono considerati qualitativi i criteri organizzativi che definiscono gli organi deliberanti di specifiche operazioni);
- i casi di esclusione¹⁴.

10 Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 - 2011 -Titolo V – Capitolo 5 Sezione III paragrafo 2.2. "Nella definizione delle procedure - e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle medesime - deve essere assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate. In particolare: - le procedure sono deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica; - gli amministratori indipendenti e l'organo con funzione di controllo rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; i pareri degli amministratori indipendenti e dell'organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica; - le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina. L'iter che precede è osservato anche per la proposta, da inoltrare all'assemblea, per la modifica dello statuto eventualmente necessaria per l'adeguamento alle presenti disposizioni."

11 Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 -Titolo V – Capitolo 5 Sezione IV.

12 Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 delle Disposizioni di Vigilanza e "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

13 Per l'indice di rilevanza del controvalore, quest'ultimo può essere rappresentato dall'ammontare pagato alla/dalla controparte nel caso di utilizzo di contante, dal fair value nel caso di utilizzo di strumenti finanziari, dall'importo massimo erogabile nel caso di operazioni di concessione di credito. Con riferimento a criteri qualitativi/organizzativi, potranno essere considerate di maggiore rilevanza quelle deliberate dal Consiglio di Sorveglianza sulla base di previsioni statutarie o di altre normative (es. codice civile, di vigilanza,...).

14 Coerentemente con la normativa di vigilanza, cfr. Titolo V – Capitolo 5 – Sezione I – Paragrafo 3, non si considerano operazioni con soggetti collegati: • quelle effettuate tra componenti di un Gruppo bancario quando tra esse intercorra un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto; • i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; • le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato, ivi comprese le operazioni connesse a Covered Bond, Cartolarizzazioni e similari; • le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Presidi per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti

Sulla base dei criteri di cui al paragrafo precedente, potenzialmente rientrano nella nozione di operatività con controparti collegate tutte le operazioni e tutte le tipologie di rapporti di natura economica riferite a settori di attività, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse e che possono essere svolte sia dalla Capogruppo che dalle singole banche e società del Gruppo.

In tal senso, data la pluralità e l'elevato numero di operazioni che ricadono nel perimetro dell'operatività con controparti collegate, il Gruppo, al fine di presidiare complessivamente tale rischio, deve dotarsi¹⁵ di procedure, processi, strumenti e politiche interne atti a garantire che qualunque operatore che entri in contatto con un potenziale soggetto collegato, a seguito della richiesta di effettuazione di una qualsiasi tipologia di operazione e preliminarmente all'esecuzione della stessa, svolga la verifica che la controparte sia o meno qualificata come soggetto collegato all'interno degli applicativi anagrafici di Gruppo e, nel caso in cui la stessa sia collegata, verifichi se l'operazione rientri nelle eventuali casistiche di esclusione.

Le linee guida per l'identificazione sono declinate al paragrafo 4.

Per meglio individuare gli ambiti di declinazione operativa delle linee guida definite, le operazioni, in relazione alle quali possono generarsi conflitti di interesse in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie del Gruppo, possono essere distinte in operazioni ordinarie dell'attività bancaria (in senso stretto) e in operazioni non ordinarie (in senso lato).

Tra le operazioni ordinarie rientranti nell'attività bancaria (senso stretto) del Gruppo UBI si distinguono, ad esempio:

- l'attività di erogazione del credito¹⁶;
- l'attività di raccolta;
- l'attività di servizi di investimento e accessori in beni di natura finanziaria e non finanziaria¹⁷;
- l'attività di consulenza e assistenza nei confronti di clientela e di altre controparti;
- i servizi di incasso / pagamento e trasferimento fondi;
- le operazioni di apertura, attribuzione e variazione delle condizioni economiche a rapporti tipici dell'attività bancaria (es. conti correnti,...);
- le operazioni legate ai sistemi di remunerazione e incentivazione;
- le operazioni ordinarie legate alla gestione degli acquisti e le cessioni di beni e servizi.

Tra le operazioni non ordinarie dell'attività bancaria (senso lato) del Gruppo UBI si distinguono, per esempio:

- le operazioni non ordinarie legate alla gestione degli acquisti e le cessioni di beni e servizi, comprese le compravendite e le locazioni immobiliari;
- le operazioni straordinarie (ad esempio: assunzione di partecipazioni, operazioni societarie quali fusioni, scissioni per incorporazione o scissioni in senso stretto non proporzionale, aumenti di capitale, ...).

Per ciascuno degli ambiti indicati, ancorché l'elencazione abbia mera finalità illustrativa e non possa essere considerata esaustiva per quanto indicato al paragrafo precedente, la normativa operativa interna che ne regola lo svolgimento deve essere integrata ed aggiornata al fine di recepire le disposizioni della normativa di vigilanza e i criteri e le linee definite nella *policy* e nel regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati.

In particolare, devono essere individuati in modo puntuale i processi, le procedure e gli strumenti informativi che regolano la gestione delle singole operazioni/rapporti con soggetti collegati in ogni fase del rapporto (ad esempio: delibera, gestione, monitoraggio, ...) ed essere adeguatamente formalizzate nella normativa interna di dettaglio.

Soggetti rilevanti

Le linee guida, i presidi e i criteri definiti nella presente sezione devono essere adeguatamente declinati secondo i criteri minimi indicati in vigilanza¹⁸ con riferimento anche ai soggetti rilevanti di cui in premessa.

3. Propensione al rischio

Limiti quantitativi consolidati e individuali

Il Gruppo UBI e ciascuna banca del Gruppo intendono rispettare i limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati posti dalla normativa di vigilanza e a tal fine si dotano di presidi atti a rispettare detti limiti in via continuativa.

I limiti consolidati sono riepilogati nella seguente tabella.

Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
5	5%	7,50%	15%
	Altre parti correlate		
	7,50%	10%	20%

¹⁵ In tale attività rientra anche l'aggiornamento di procedure processi e strumenti esistenti che amplino il perimetro definito dalle controparti collegate (es.: il personale rilevante).

¹⁶ Si richiamano le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche.

¹⁷ Si richiamano le specifiche indicazioni in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nel regolamento congiunto Banca d'Italia - CONSOB in attuazione dell'art. 6, comma 2-bis, TUF.

¹⁸ La normativa prescrive che i criteri interni che le banche e i gruppi bancari si danno devono almeno prevedere l'impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

A livello individuale, ciascuna banca appartenente al gruppo UBI può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati - indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata - entro il limite del 20% del patrimonio di vigilanza individuale.

Per il calcolo del limite individuale le singole banche appartenenti a un gruppo bancario considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di gruppo.

Propensione al rischio - limite massimo per la totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati

Il Gruppo UBI, coerentemente con la normativa di vigilanza, stabilisce annualmente e formalizza attraverso apposita normativa interna alle strutture competenti la propria propensione al rischio.

In accordo con quanto definito nel documento "Propensione al rischio e creazione di valore nel Gruppo UBI Banca: declinazione e governo" si distinguono:

- limite: valore massimo/minimo, riferito ad un indicatore di rischio quantificabile, fissato dal Consiglio di Sorveglianza e nel rispetto del quale può operare il Consiglio di Gestione. Di norma, se all'interno della *policy* non vengono definite ulteriori regole specifiche, il superamento di detto limite comporta una tempestiva comunicazione al Consiglio di Sorveglianza e rende automaticamente operativo il divieto di assumere ulteriori posizioni di rischio o incrementare quelle esistenti; eventuali manovre correttive possono essere intraprese dal Consiglio di Gestione solo previo assenso del Consiglio di Sorveglianza o del suo Presidente in caso di urgenza;
- soglia di attenzione (*early warning*): valore massimo/minimo, riferito ad un indicatore di rischio quantificabile, fissato dal Consiglio di Sorveglianza, superato il quale il Consiglio di Gestione, mantenendo la piena autonomia operativa, deve dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Sorveglianza o al suo Presidente;
- obiettivo (*target*): valore, eventualmente riferito ad indicatore di rischio quantificabile, verso il quale deve tendere l'operatività del Consiglio di Gestione e di conseguenza la pianificazione annuale e pluriennale. Un obiettivo può essere fissato anche in termini qualitativi. Lo scostamento dagli obiettivi fissati rientra nella periodica comunicazione tra il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza.

Il Gruppo UBI stabilisce livelli di propensione al rischio verso soggetti collegati in termini di:

- limite massimo di accordato verso la totalità dei soggetti collegati in rapporto al totale accordato della clientela ordinaria (valore nominale);
- una soglia di attenzione (*early warning*) e un limite di capitale assorbito (requisiti di credito) a livello consolidato rispetto alla somma delle Risorse Finanziarie Disponibili (o *AFR - Available Financial Resources*) consolidate¹⁹.

I valori individuati sono riassumibili come segue:

Descrizione dei livelli *		Valore
Limite di accordato (valore nominale)	Totale accordato soggetti collegati / totale accordato clientela ordinaria	2,75%
Soglia di attenzione capitale allocato (rischio di credito)	Capitale interno assorbito su Risorse finanziarie disponibili	1,75%
Limite capitale allocato (rischio di credito)	Capitale interno assorbito su Risorse finanziarie disponibili	2,0%

(*) I dati utilizzati per il calcolo dei limiti sono aggiornati al 30/09/2012

La rilevazione a consuntivo dei livelli raggiunti in termini di accordato e di capitale interno assorbito viene effettuata trimestralmente, in corrispondenza della produzione delle segnalazioni di Vigilanza.

La verifica del valore definito nel presente documento è di competenza del Consiglio di Gestione, il quale ha l'onere di informare il Consiglio di Sorveglianza circa il mantenimento dell'indicatore posto entro il valore definito.

Il Gruppo, infine, valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Presidi qualitativi

Il Gruppo si dota, al fine di garantire una corretta gestione e un adeguato presidio delle attività di rischio, di opportuni controlli, di specifiche politiche creditizie che declinino i seguenti aspetti:

- processi per l'identificazione puntuale dei soggetti collegati, per il loro censimento negli applicativi di Gruppo, tenendo evidenza anche delle aree di sovrapposizione con la normativa in tema di parti correlate IAS, parti correlate ai sensi della delibera CONSOB 17221/2010 e art. 136 T.U.B., per la corretta archiviazione delle informazioni e l'aggiornamento delle stesse in caso di variazione della composizione dei soggetti collegati;
- regole per la determinazione dell'esposizione da assoggettare a verifica del limite in caso di presenza di garanzie a mitigazione del rischio (es.: garanzie personali, garanzie reali,...);
- regole per l'individuazione dei casi in cui l'assunzione di ulteriori attività di rischio debba essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore. L'individuazione di tali casi deve avere carattere generale e deve avvenire avendo riguardo all'ammontare delle attività di rischio in rapporto al patrimonio di vigilanza, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame della parte correlata con la banca o il Gruppo bancario;
- processi che garantiscano un adeguato presidio dei limiti posti a fronte del rischio di soggetti collegati, che dovranno essere vagliati sia ex ante, in sede di delibera di un nuovo affidamento o di revisione dello stesso, che ex post, in fase di monitoraggio;

¹⁹ Per la definizione di Risorse Finanziarie Disponibili cfr. "Propensione al rischio e creazione di valore nel Gruppo UBI Banca: declinazione e governo". I valori posti in riferimento alle Risorse finanziarie disponibili non sono da sommare ai livelli posti nella "Policy a presidio dei rischi creditizi" di cui costituiscono una semplice specificazione.

- regole per il monitoraggio di primo e secondo livello e per il *reporting* periodico, tramite una chiara identificazione delle strutture organizzative preposte. Devono essere altresì normati processi legati ad una tempestiva informativa agli organi preposti nel caso di superamento dei limiti individuati;
- definizione di un processo che assicuri la riconduzione nei limiti delle attività di rischio verso controparti collegate nel caso di superamento degli stessi²⁰ secondo le regole poste dalla normativa²¹.

Soggetti rilevanti

Le linee guida, i presidi e i criteri definiti nella presente sezione devono essere adeguatamente declinati secondo i criteri minimi indicati in vigilanza²² con riferimento anche ai soggetti rilevanti di cui in premessa.

4. Linee guida per l'istituzione e la disciplina dei processi organizzativi per l'identificazione ed il censimento dei soggetti collegati e l'individuazione e quantificazione delle relative transazioni in ogni fase del rapporto

Introduzione

Al fine di rispettare la disciplina di vigilanza in tema di identificazione e censimento dei soggetti e di individuazione e quantificazione delle transazioni, il Gruppo UBI definisce e adotta opportuni processi organizzativi volti a:

- identificare puntualmente i soggetti collegati, censirli in modo completo negli applicativi di Gruppo, tenendo evidenza anche delle aree di sovrapposizione con la normativa in tema di parti correlate IAS, parti correlate ai sensi della delibera CONSOB 17221/2010 e art. 136 T.U.B., archiviare le informazioni e aggiornarle in caso di variazione;
- individuare e quantificare le transazioni con soggetti collegati in ogni fase del rapporto, sin dalla fase di richiesta di effettuazione della stessa e preliminarmente all'esecuzione della stessa.

Vengono nel prosieguo declinati i criteri e le linee guida che il Gruppo intende seguire con riferimento ai ruoli organizzativi e ai sistemi informativi e procedure.

Ruoli organizzativi

La responsabilità di individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti e tra queste e la banca, ovvero la capogruppo e le società del Gruppo, che possono qualificare la controparte come parte correlata o soggetto connesso, è attribuita alla funzione aziendale tempo per tempo incaricata di presidiare il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, come definito dalla normativa di vigilanza.

A tal fine, la funzione che presidia la qualificazione della controparte come collegata e che individua le connesse relazioni deve avvalersi di tutte le informazioni disponibili, sia interne (es.: anagrafiche e archivi aziendali) che esterne (Centrale rischi, Centrale bilanci,...), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e garantire la visione completa dei fenomeni.

Le attività legate alla qualificazione di una controparte come collegata devono essere svolte nel continuo e garantire una rappresentazione aggiornata.

La medesima funzione si deve dotare di opportune modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi, formalizzando i relativi processi in una specifica normativa interna.

Particolare attenzione, infine, deve essere prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri *off-shore* ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

Sistemi informativi e procedure

Il Gruppo adotta sistemi informativi, estesi a tutte le articolazioni del Gruppo bancario e accessibili da tutte le strutture del Gruppo, che devono garantire:

- il censimento dei soggetti collegati fin dal momento di assunzione di tale qualifica, secondo la definizione contenuta nel **"Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI"**;
- la fornitura a ogni banca del Gruppo di una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al Gruppo;
- la registrazione delle relative movimentazioni;
- il monitoraggio, ex ante ed ex post, dell'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle eventuali tecniche di mitigazione del rischio presenti.

La Capogruppo, in particolare, adotta sistemi informativi che assicurino la possibilità di verifica costante del rispetto del limite consolidato e dei limiti individuali alle attività di rischio verso soggetti collegati.

²⁰ Per esempio: la parte collegata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto.

²¹ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 - Titolo V – Capitolo 5 - Sezione II - Paragrafo 3 "la Capogruppo predisporre, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali."

²² La normativa prescrive che i criteri interni che le banche e i gruppi bancari si danno devono almeno prevedere l'impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

Soggetti rilevanti

Le linee guida, i presidi e i criteri definiti nella presente sezione devono essere adeguatamente declinati secondo i criteri minimi indicati in vigilanza²³ con riferimento anche ai soggetti rilevanti di cui in premessa.

5. Linee guida per l'istituzione e la disciplina di processi di controllo per la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti, la verifica del disegno e l'applicazione delle politiche interne

Al fine di garantire un sistema di presidi coerente con quanto previsto dalla normativa, il Gruppo UBI definisce e adotta opportuni processi organizzativi di controllo articolati su più livelli, in coerenza con la politica di governance di Gruppo.

La corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati, il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne sono oggetto di verifica da parte delle strutture di controllo di primo, secondo e terzo livello, in base alle competenze attribuite dalle procedure aziendali, come indicate nella rispettiva documentazione interna al Gruppo, che deve essere aggiornata e integrata per recepire le indicazioni della normativa di vigilanza e dei criteri e delle linee guida definite dalla *policy*.

La struttura dei controlli di Gruppo distingue tra:

- *controlli di primo livello* (ovvero controlli di linea), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività inerenti la propria mission ai vari livelli gerarchici. Sono effettuati dai responsabili funzionali delle strutture (controlli gerarchici), o incorporati nelle procedure (controlli procedurali) ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di back-office e/o di staff; risultano integrati nell'ambito dei processi di appartenenza/pertinenza;
- *controlli di secondo livello*, svolti da funzioni specialistiche che hanno il compito di individuare, prevenire e misurare nel continuo le rischiosità aziendali fornendo adeguate informative periodiche, quale presupposto all'azione di monitoraggio e valutazione del sistema dei controlli interni;
- *controlli di terzo livello*, svolti dalla funzione di revisione interna e funzionali ad una valutazione indipendente in merito all'impostazione e al funzionamento del sistema dei controlli interni, o parti dello stesso e, in particolare all'adeguatezza dei controlli sui rischi affidati alle funzioni specialistiche.

In particolare, la normativa prescrive che:

- la funzione di gestione dei rischi curi la misurazione dei rischi – inclusi quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- la funzione di conformità verifichi l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- la funzione di revisione interna verifichi l'osservanza delle politiche interne, segnali tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della banca, e riferisca periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca o del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisca revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- i consiglieri indipendenti della capogruppo svolgano un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali. Il Consiglio di Sorveglianza assegna all'attuale Comitato Parti Correlate Consob, che assumerà la denominazione di Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, le funzioni di cui al presente punto.

I processi, gli strumenti e i sistemi informativi relativi ai controlli di ogni livello, sia di tipo procedurale che gerarchico – funzionale, vengono individuati e declinati, per ciascun settore di attività, individuando altresì le strutture preposte, e formalizzati all'interno della normativa interna che regola la gestione e lo svolgimento dell'operatività.

6. Poteri e competenze

Al Consiglio di Sorveglianza spetta la definizione ed approvazione delle strategie di riferimento del Gruppo in materia di assunzione dei rischi con controparti collegate, l'approvazione delle modalità di rilevazione e valutazione del rischio, delle indicazioni qualitative di gestione e dei dettagli quantitativi su proposta del Consiglio di Gestione.

La capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'assemblea dei soci, mediante apposita relazione, e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Modifiche ed aggiornamenti della *policy* sono di competenza del Consiglio di Sorveglianza, mentre la declinazione operativa dei regolamenti e della normativa di dettaglio è di competenza del Consiglio di Gestione.

Al Consiglio di Gestione, fermi restando i vincoli sopra definiti, spetta la declinazione operativa delle regole e dei limiti fissati nell'ambito di specifica normativa interna.

Al fine di garantire la massima completezza informativa, eventuali proposte di modifica del presente documento di *policy* da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza devono essere accompagnate dai documenti di cui sopra, con evidenza delle eventuali modifiche necessarie per declinare operativamente la nuova versione del documento di *policy*.

Nel caso di variazioni della normativa attuativa dei criteri e delle linee di *policy* approvate dal Consiglio di Gestione, la nuova versione della stessa deve essere trasmessa al Consiglio di Sorveglianza per opportuna informativa; le nuove disposizioni entrano in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di trasmissione della documentazione dal Consiglio di Gestione al Consiglio di Sorveglianza.

Al Consiglio di Gestione è demandata la responsabilità della piena attuazione della *policy*.

²³ La normativa prescrive che i criteri interni che le banche e i gruppi bancari si danno devono almeno prevedere l'impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.